Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Sabato, 11 dicembre** — **Numero 289.**

DIREZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
Via Larga nel Palazzo Baleani

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto in data 10 corrente mese, ha accettate le dimissioni che Gli sono state presentate dal Gabinetto presieduto dall'On. Avv. Giovanni Giolitti per sè e pei Ministri suoi colleghi, incaricando il Barone Sidney Sonnino, Deputato al Parlamento, di comporre il Ministero.

Con successivi decreti dell'11 detto mese, ha nominato:

Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, l'Onorevole Barone Sidney Sonnino, Deputato al Parlamento;

Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri, l'On. Conte Francesco Guicciardini, Deputato al Parlamento;

Ministro Segretario di Stato per la Grazia, Giustizia e i Culti, l'On. Avv. Prof. Vittorio Scialoja, Senatore del Regno;

Ministro Segretario di Stato per le Finanze, l'Onorevole Enrico Arlotta, Deputato al Parlamento;

Ministro Segretario di Stato per il Tesoro, l'Onorevole Avv. Prof. Antonio Salandra, Deputato al Parlamento;

Ministro Segretario di Stato per la Guerra, l'Onorevole Tenente Generale Paolo Spingardi, Senatore del Regno;

Ministro Segretario di Stato per la Marina, l'onorevole Vice Ammiraglio Giovanni Bettòlo, Deputato al Parlamento;

Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione, l'On. Avv. Edoardo Daneo, Deputato al Parlamento;

Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, l'On. Ing. Giulio Rubini, Deputato al Parlamento;

Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, l'On. Prof. Luigi Luzzatti, Deputato al Parlamento;

Ministro Segretario di Stato per le Poste e i Telegrafi, l'on. Marchese Ugo Di Sant'Onofrio (del Castillo), Deputato al Parlamento.

Con altri decreti di pari data, ha accettato le dimissioni rassegnate dalla carica di Sotto Segretario di Stato:

per l'interno, dall'On. Avv. Luigi Facta, Deputato al Parlamento;

per gli Affari Esteri, dall'On. Dott. Guido Pompili, Deputato al Parlamento;

per la Grazia, Giustizia e i Culti, dall'On. Avvocato Marco Pozzo, Deputato al Parlamento;

per le Finanze, dall'On. Avv. Vittorio Cottafavi, Deputato al Parlamento;

per il Tesoro, dall'On. Prof. Giuseppe Fasce, Deputato al Parlamento;

per la Marina, dall'On. Contrammiraglio Augusto Aubry, Deputato al Parlamento;

per la Pubblica Istruzione, dall'On. Augusto Ciuffelli, Deputato al Parlamento;

per i Lavori Pubblici, dall'On. Avv. Luigi Dari, Deputato al Parlamento;

per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio, dall'On. Prof. GIUSEPPE SANARELLI, Deputato al Parlamento;

per le Poste e i Telegrafi, dall'On. Avv. TEOBALDO CALISSANO, Deputato al Parlamento;

ed ha nominato Sotto Segretario di Stato:

per l'Interno, l'On. Avv. VINCENZO RICCIO, Deputato al Parlamento:

per gli Affari Esteri, l'On. Principe PIETRO DI SCALEA (Lanza), Deputato al Parlamento.

LEGGI E DECRETI

Il numero 748 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 69 del regolamento generale per l'esecuzione del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Nostro decreto del 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il R. decreto 5 agosto 1907, n. 648;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la carriera degli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Volta Mantovana, addì 29 agosto 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

per la carriera degl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari

Art. 1.

Gl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno sono distinti in tre categorie.

Appartengono:

alla prima, gl'impiegati ai quali compete la trattazione degli affari amministrativi, politici e giuridici;

alla seconda, quelli ai quali compete la trattazione degli affari della contabilità;

alla terza, gl'impiegati ai quali sono affidate la direzione degli archivi, la registrazione, la spedizione, e, quando occorra, anche la copiatura degli atti.

Art. 2.

In ciascuna categoria l'eguaglianza di stipendi costituisce la eguaglianza di grado e di classe fra gli impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale, giusta la tabella annessa al presente regolamento.

Art. 3.

Si provvede con decreto Reale alle nomine, alle destinazioni ed ai tramutamenti dei prefetti; alle nomine dei direttori generali; alle prime nomine ad impiego stabile ed alle successive promozioni di grado di tutti gli altri impiegati; ai trasferimenti degl'impiegati da una ad altra Amministrazione.

Si provvede con decreto del ministro alle nomine degli alunni, alle promozioni di classe di tutti gl'impiegati, alle destinazioni ed ai tramutamenti degl'impiegati di grado inferiore a quello di prefetto.

Tutti i decreti Reali, nonchè i decreti ministeriali di nomine o promozioni, devono essere registrati alla Corte dei conti.

CAPITOLO II.

Ammissione agl' impieghi

Art. 4.

Le nomine al grado di prefetto di qualunque classe ed a quello di direttore generale sono deliberate in Consiglio dei ministri e possono essere conferite anche a persone che non abbiano impiego nell'Amministrazione dello Stato.

Art. 5.

Gl'impieghi di 1ª e 2ª categoria e quelli di 3ª categoria non riservati ai militari, si conseguono con la nomina ad alunno nella rispettiva categoria.

Art. 6.

I posti di alunno si conferiscono in seguito ad esame di concorso.

Gli aspiranti debbono provare con documenti legali:

1° di essere cittadini italiani;

sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti del presente articolo, i cittadini delle altre regioni d'Italia, quando anche manchino della naturalità;

2° di aver compiuto gli anni 18 e non oltrepassati i 30 alla data del decreto che indice il concorso;

3° di avere sempre tenuto condotta regolare;

4° di avere sana e robusta costituzione ed essere esenti da difetti o imperfezioni fisiche;

5° di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

6° di aver conseguito:

la laurea di giurisprudenza in una delle Università dello Stato, o il diploma finale della Scuola di scienze sociali in Firenze, se aspirano agl'impieghi della categoria prima;

il diploma di ragioniere, se aspirano a quelli della categoria seconda.

Il ministro riconosce il possesso dei requisiti e giudica, con provvedimento definitivo, della ammissibilità degli aspiranti.

Art. 7.

I programmi d'esame sono stabiliti con decreto del ministro.

È pure determinato di volta in volta, con decreto del ministro, il numero dei posti per i quali è aperto il concorso ed il termine per la presentazione delle domande e dei documenti, che non sarà minore di due mesi a decorrere dalla pubblicazione del decreto.

Le prove sono scritte ed orali.

Le prove scritte devono essere quattro per l'ammissione agli impieghi di 1ª categoria e tre per quelli di 2ª; si dànno in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno, sulle materie appositamente designate dal programma.

La prova orale può cadere su tutto il programma e non deve durare più di un'ora per ciascun concorrente.

Art. 8.

Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione composta:

per l'ammissione agli impieghi di 1ª categoria, di un presidente di sezione o di un consigliere di Stato, presidente; di un consigliere di cassazione o d'appello, di un consigliere della Corte dei conti, designati dalle rispettive presidenze; di un capo di divisione od ispettore generale del Ministero dell'interno; di un professore di Università;

per l'ammissione agli impieghi di 2ª categoria, di un direttore o vice-direttore generale del Ministero dell'interno, presidente; di un referendario della Corte dei conti, designato dalla presidenza della Corte medesima; di un capo di divisione od ispettore generale; del direttore capo della ragioneria del Ministero dell'interno; di un professore appartenente all'insegnamento secondario.

In caso d'impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Un impiegato di 1ª categoria del Ministero esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 9.

Nei giorni stabiliti per le prove scritte, la Commissione riunita formula il tema sulle materie del programma da svolgersi nel giorno, osservate per lo svolgimento delle prove stesse le disposizioni contenute negli articoli 5 e 7 del R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 10.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i concorrenti che abbiano ottenuto almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Nella prova orale i concorrenti devono riportare sette decimi sul numero complessivo dei punti.

Art. 11.

Gli alunni devono prestare non meno di sei mesi di servizio effettivo per poter conseguire la nomina al primo grado retribuito, al quale sono nominati seguendosi l'ordine di precedenza stabilito in conformità delle disposizioni dell'art. 8 del Regio decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Durante l'alunnato possono ottenere una indennità mensile di L. 100, sempre quando i fondi del bilancio lo consentano e purchè siano destinati in residenza diversa dalla loro abituale e da quella della loro famiglia.

Quelli che non abbiano dato sufficiente prova d'idoneità e di diligenza possono essere tenuti in esperimento per quel periodo di tempo che venga stabilito dal Consiglio d'amministrazione senza che per questo si ritardino le nomine degli altri.

Art. 12.

I posti di alunno di 3ª categoria si conferiscono, mediante esame di concorso, agli scrivani dell'Amministrazione centrale e provinciale.

Sono ammessi agli esami gli scrivani i quali, alla data del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto quattro anni di servizio in tale qualità.

Il termine per la presentazione delle domande e dei documenti è quello fissato dal 1° capoverso dell'art. 7.

L'esame consiste in due prove scritte e il programma relativo è stabilito con decreto del ministro.

L'esame segue con le norme di cui all'art. 9 del presente regolamento.

Il giudizio sull'esame è dato da una commissione composta: di un capo di divisione o ispettore generale del Ministero, presidente, di un capo sezione o ispettore di ragioneria e di un archivista capo od archivista del Ministero stesso.

Un impiegato di 1ª categoria dell'Amministrazione centrale esercita le funzioni di segretario.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

I concorrenti devono riportare almeno sette decimi dei punti nel complesso delle due prove e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Art. 13.

La graduatoria degli scrivani vincitori del concorso è determinata secondo l'ordine dei punti ottenuti, e, a parità di punti, dalla rispettiva anzianità come scrivano.

CAPITOLO III.

Anzianità

Art. 14.

L'anzianità degli impiegati è determinata nel modo stabilito con l'art. 1° del testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili.

L'incarico di esercitare funzioni superiori a quelle del proprio grado non costituisce titolo di precedenza nell'anzianità dei funzionari.

L'impiegato che passa dall'Amministrazione centrale nella provinciale, o viceversa, conserva la propria anzianità.

CAPITOLO IV.

Promozioni

Art. 15.

Le promozioni si conferiscono agl'impiegati di ciascuna categoria, seguendo l'ordine progressivo dei gradi e delle classi stabilito dalla tabella annessa al presente decreto. Questa disposizione non è applicabile alle nomine di prefetti e di direttori generali.

Le promozioni al grado di vice direttore generale sono conferite agl'impiegati del grado inferiore dell'Amministrazione centrale o provinciale, senza riguardo alla classe.

I direttori capi di divisione, gl'ispettori generali ed i consiglieri delegati possono essere scelti fra i capi di sezione, i sottoprefetti ed i consiglieri di 1ª classe, quando questi siano forniti di maggiori titoli ed attitudini.

Art. 16.

Salvo le disposizioni degli articoli 20 e 21, si conferiscono esclusivamente per titolo di merito le promozioni di grado e quelle di classe dei capi di divisione, ispettori generali e consiglieri delegati, osservate, per le promozioni a direttore capo di ragioneria, anche le disposizioni degli articoli 21 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, e 191 del regolamento 4 maggio 1885, n. 3074.

Art. 17.

Costituisce titolo di merito la qualifica di ottimo, riconosciuta dal Consiglio di amministrazione.

Tale qualifica è attribuita agli impiegati che, oltre all'aver dato prova costante di operosità e diligenza e tenuto ottima condotta, si sono distinti nell'esercizio delle proprie funzioni; sarà pure tenuto conto dei servizi prestati in condizioni eccezionali della tranquillità e della salute pubblica e della pubblicazione di lavori scientifici da essi fatta, non che, quando ne sia il caso, delle attitudini alle funzioni direttive.

Privano della qualifica di ottimo:

1° una qualunque punizione prevista dal testo unico delle leggi sullo stato degl'impiegati civili, nella quale l'impiegato sia incorso negli ultimi dodici mesi;

2° l'indugio non giustificato a raggiungere, in caso di trasferimento, o d'incarico temporaneo, la residenza o il luogo indicato all'impiegato;

3° il rifiuto, senza giustificato motivo, di prolungare, per esigenze di servizio, l'orario normale.

Non si tiene conto dei fatti anteriori all'ultima promozione.

Art. 18.

Salvo le disposizioni dell'art. 16 e salvo altresì quanto dispone

l'art. 4, lett. c) della legge 30 giugno 1907, n. 384 (1), le promozioni di classe si conferiscono in ragione di tre quarti per anzianità e di un quarto per merito.

Gl'impiegati promossi per titoli di merito acquistano la precedenza di fronte a quelli promossi soltanto per anzianità.

Art. 19.

L'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata dalla qualifica di buono, riconosciuta dal Consiglio d'amministrazione.

Tale qualifica è attribuita agli impiegati che hanno dato prova di idoneità, diligenza e buona condotta.

Sono esclusi dalla qualifica di buono gl'impiegati cui, negli ultimi dodici mesi, sia stata inflitta la sospensione dallo stipendio od altra pena disciplinare più grave.

Art. 20.

Le promozioni dai gradi di segretario e di ragioniere a quelli rispettivamente di primo segretario o consigliere, e di primo ragioniere si conferiscono:

a) in ragione di un quinto dei posti che si rendono vacanti, per titolo di merito distinto in seguito ad esame di concorso;

b) in ragione di quattro quinti dei posti medesimi, per titolo di anzianità in seguito ad esame di idoneità.

Sono ammessi all'esame di concorso i segretari, i quali, alla data del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nell'Amministrazione centrale o provinciale dell'interno: e all'esame di idoneità i segretari i quali alla data del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella stessa Amministrazione, tenuto calcolo in ambedue i casi anche del periodo di alunnato.

Queste medesime norme regolano l'ammissione dei ragionieri all'esame di concorso e a quello di idoneità, salvo che per essi gli anni di servizio sono portati rispettivamente ad anni otto e dieci.

Il ministro determina il numero dei posti da mettersi a concorso, che non può superare quello di un quinto dei posti che si resero vacanti nel biennio precedente all'anno del concorso.

Coloro che non riescono vincitori del concorso per merito distinto, ma raggiungono il minimo numero dei punti fissato dall'art. 23, terzo capoverso, sono dispensati dall'esame di idoneità. Essi saranno classificati nella graduatoria dei segretari e dei ragionieri che supereranno il successivo esame di idoneità, secondo la rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice detto esame di idoneità.

Art. 21.

Le promozioni al grado di archivista sono conferite agli applicati di 1ª classe, e nell'Amministrazione provinciale anche a quelli di 2ª classe, in ragione di un terzo dei posti per esame di concorso e di due terzi per titolo di anzianità congiunta al merito.

Gli applicati conseguono la promozione di grado soltanto nell'Amministrazione, centrale o provinciale, cui appartengono.

Art. 22.

Gli impiegati, quando non risiedono a Roma, hanno diritto all'indennità di missione secondo il R. decreto 14 settembre 1862, n. 840, dal giorno precedente al giorno seguente gli esami. Perdono però il diritto a tale indennità coloro che sono esclusi dagli esami, a norma dell'art. 5 del R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, e quelli che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle successive.

Art. 23.

I programmi per gli esami di promozione sono allegati al presente regolamento e possono essere modificati prima che siano indetti gli esami, quando ne sia riconosciuta la necessità, con decreto del ministro, udito il Consiglio di Stato.

Le prove sono scritte e orali e si dànno in Roma.

Nell'esame di merito distinto per i segretari le prove scritte sono sei, cinque teoriche e una pratica; per i ragionieri sono cinque, quattro teoriche e una pratica. Per essere ammessi alla prova orale i concorrenti devono aver riportato almeno otto decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, e non meno di sette decimi in ciascuna di esse; nella prova orale devono ottenere almeno otto decimi sul numero complessivo dei punti. Per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente, la Commissione aggiunge quattro punti alla somma complessiva di quelli riportati negli esami. Il giudizio sulla capacità a parlare la lingua estera, e sul componimento scritto per ciascuna delle lingue, sarà dato dalla Commissione col concorso di un professore della lingua medesima.

Sono ammessi alle prove orali, per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 20, i concorrenti che hanno riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nell'esame d'idoneità le prove scritte per i segretari e i ragionieri sono tre, due teoriche e una pratica; in quello di concorso per archivista sono due, una teorica ed una pratica.

Sono ammessi alla prova orale coloro che hanno riportato almeno sette decimi dei punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse; nella prova orale devono conseguire almeno sette decimi sul numero complessivo dei punti.

Le prove scritte devono svolgersi in altrettanti giorni, nel periodo di otto ore per giorno, sulle materie indicate nel programma.

I temi sono dati dalle rispettive Commissioni nel modo stabilito dall'art. 9.

La prova orale non deve durare più di un'ora per ciascun candidato.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 del presente regolamento, 5, 7, 9 e 10 del R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, sono applicabili agli esami di promozione.

Quando si tratta di esami d'idoneità, il ministro pubblica l'elenco degli impiegati che risultarono idonei, secondo il loro ordine di anzianità, giusta il 2° comma dell'art. 24.

Per il concorso ad archivista, la Commissione esaminatrice è costituita: da un capo di divisione o ispettore generale del Ministero dell'interno, presidente; da un professore dell'insegnamento secondario, e da un archivista capo dello stesso Ministero.

Un impiegato di 1ª categoria dell'Amministrazione centrale esercita le funzioni di segretario.

Art. 24.

La graduatoria dei segretari e dei ragionieri vincitori del concorso per merito distinto è determinata secondo l'ordine dei punti ottenuti, e, a parità di punti, dall'anzianità.

La graduatoria dei segretari e dei ragionieri, che superano l'esame di idoneità, è determinata dalla rispettiva anzianità di ruolo alla data del decreto che indice l'esame.

La promozione di grado è conferita seguendo le suddette graduatorie, e dando a tutti i vincitori di un concorso la precedenza sopra un numero di idonei corrispondente alla proporzione fissata dall'art. 20.

La graduatoria degli applicati vincitori del concorso per archivista è determinata nel modo stabilito col primo comma del presente articolo.

Art. 25.

Non ostante il risultato degli esami, può, con decreto del ministro, da registrarsi alla Corte dei conti, sopra conforme parere del Con-

(1) Legge 30 giugno 1907, n. 384, art. 4, lettera c):

« Le promozioni di classe avranno luogo esclusivamente per anzianità, congiunta al merito ».

siglio d'amministrazione, essere ritardata la promozione degl'impiegati che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 17 del R. decreto 24 novembre 1908, n. 756.

Art. 26.

Gl'impiegati di 2ª e 3ª categoria, che hanno acquistato i titoli richiesti dal n. 6 del 1° capoverso dell'art. 6 per l'ammissione agli impieghi di categoria superiore alla propria, possono essere ammessi agli esami di promozione, di cui all'art. 20, nella categoria per la quale hanno acquistato il titolo di ammissione, purchè si trovino, quanto alla misura dello stipendio ed al numero degli anni di servizio prestati nell'Amministrazione centrale o provinciale dell'interno, in condizioni non inferiori a quelle degli impiegati che già appartengono alla categoria medesima e che sono ammessi agli esami.

Approvati negli esami, sono classificati insieme con gli altri, secondo le norme stabilite dall'art. 24.

A parità di tutti gli altri titoli, sono collocati dopo quelli che già appartenevano alla categoria superiore.

Art. 27.

Per motivi di servizio, possono essere nominati o promossi impiegati in più del numero stabilito per ciascun grado e ciascuna classe, purchè si abbiano altrettanti posti vacanti nei gradi e nelle classi superiori.

Si possono nominare altresì reggenti di grado, con stipendio minore di quello normale, purchè nel grado vi sia il posto vacante.

Art. 28.

Tutte le promozioni, eccettuate quelle ai posti di prefetto e di direttore generale e quelle di grado in seguito ad esame, debbono essere precedute dal parere del Consiglio d'amministrazione, al quale sono perciò comunicate le note informative, che, nei modi e tempi stabiliti dall'art. 29, vengono compilate sul merito, sulla condotta e sulla diligenza degl'impiegati.

Il Consiglio d'amministrazione è presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato ed è composto dei direttori generali e del capo della divisione del personale amministrativo. In caso di vacanza del posto, di assenza o di impedimento, i direttori generali sono sostituiti dai vice direttori generali ed il capo di divisione è sostituito dal capo della sezione del personale.

Un impiegato designato dal ministro esercita le funzioni di segretario.

Il Consiglio è convocato per disposizione del presidente, il quale stabilisce gli affari da discutere in ciascuna adunanza. Delle deliberazioni prese si redige processo verbale, che deve essere sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno cinque dei suoi componenti, compreso chi presiede. Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità di suffragi, la deliberazione si ritiene favorevole all'impiegato.

Quando il Consiglio non sia stato presieduto dal ministro, le deliberazioni devono essere munite del suo visto.

Art. 29.

Le note informative degl'impiegati sono compilate secondo i modelli stabiliti dal Ministero.

Devono comprendere le notizie riguardanti le qualità fisiche ed intellettuali degl'impiegati, la loro condotta morale, nonchè quelle riguardanti il servizio cui sono addetti, il modo con cui lo disimpegnano, e, ove ne sia il caso, l'attitudine dimostrata alle funzioni del grado superiore.

Esse riguardano il periodo di tempo dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e debbono essere inviate al Ministero non più tardi del 31 gennaio dell'anno susseguente.

Art. 30.

Per gl'impiegati dell'Amministrazione centrale sono compilate dai direttori capi di divisione e controllate dai rispettivi direttori generali o, in loro mancanza, dai vice direttori generali; per quelli dell'Amministrazione provinciale sono compilate dai consiglieri delegati e sotto prefetti e controllate dai prefetti.

Sono fornite direttamente dai capi di Gabinetto del ministro e del sottosegretario di Stato e dal direttore capo della ragioneria centrale le informazioni sugli impiegati che ne dipendono; dai prefetti quelle sui consiglieri delegati e sottoprefetti.

Art. 31.

Nel caso in cui l'impiegato presti servizio in un ufficio da meno di sei mesi, le note informative sono compilate e controllate nei modi prescritti tanto dalle autorità alla cui dipendenza si trovava anteriormente, quanto da quelle da cui dipende al momento dello invio dei moduli prescritti.

Art. 32.

Agli impiegati sono comunicate le notizie riguardanti la loro operosità, diligenza, disciplina e condotta morale.

La dichiarazione di ricevuta di siffatta comunicazione, rilasciata dall'interessato, deve essere allegata al rispettivo foglio informativo.

L'interessato può presentare per iscritto le sue controsservazioni al ministro, il quale ne dà comunicazione al Consiglio di amministrazione insieme col parere dei capi di ufficio informanti.

CAPITOLO V.

Aspettative, disponibilità, congedi

Art. 33.

I prefetti collocati a disposizione hanno diritto, per sè e le loro famiglie, alle indennità di trasferimento dal capoluogo della Provincia in cui esercitavano le proprie funzioni alla capitale del Regno od al luogo dove, col consenso del ministro, stabiliscono la loro residenza.

Ai prefetti collocati in aspettativa per ragioni di servizio competono le medesime indennità dal capoluogo della Provincia in cui esercitavano le loro funzioni al luogo dove trasferiscono la propria residenza.

Art. 34.

I direttori generali ed i prefetti possono, ove esigenze di servizio lo consentano, dare agli impiegati da loro dipendenti un mese di congedo all'anno.

I prefetti dovranno però chiedere l'autorizzazione del Ministero per accordare ai sottoprefetti congedi che eccedano tre giorni.

CAPITOLO VI.

Personale del Ministero

Art. 35.

Ai posti che si rendono vacanti nel personale dei primi segretari si provvede, per la prima metà, mediante scelta fra gl'impiegati di 1ª categoria nell'Amministrazione centrale e provinciale riusciti con maggior numero di punti nell'ultima sessione di esame di concorso per merito distinto, e, per la seconda metà, mediante scelta del ministro fra i consiglieri di prefettura di 4ª classe o i segretari promovibili a quel grado.

Art. 36.

Alle vacanze che si verificano nel personale dei segretari del Ministero si provvede, per i primi quattro quinti, mediante scelta fra i segretari di 4ª classe dell'Amministrazione provinciale, seguendo l'ordine dei concorsi d'ammissione in carriera, purchè i prescelti siano nel primo sesto di ciascun concorso.

L'ultimo quinto è conferito, a scelta del ministro, a segretari di 4ª classe dell'Amministrazione provinciale.

Art. 37.

Ai posti che si rendono vacanti nel personale dei primi ragionieri di 2ª classe nel Ministero, si provvede, per la prima metà, mediante scelta fra gl'impiegati di 2ª categoria nell'Amministrazione centrale e provinciale riusciti con maggior numero di punti nell'ultima sessione di esame di concorso per merito distinto e, per la seconda metà, mediante scelta del ministro fra i primi ragionieri di 2ª classe dell'Amministrazione provinciale o i ragionieri promovibili a quel grado.

I posti di ragioniere di 4ª classe del Ministero si conferiscono ai ragionieri di egual classe dell'Amministrazione provinciale con le stesse norme dell'art. 36.

Art. 38.

I posti vacanti di applicato di 3ª classe, non riservati ai sottufficiali dell'esercito e dell'armata, sono conferiti agli applicati di egual classe dell'Amministrazione provinciale con le medesime norme dell'art. 36.

Art. 39.

Per ragioni di servizio o in seguito a domanda, gl'impiegati possono essere trasferiti dall'Amministrazione centrale nella provinciale, e da questa in quella, osservate le disposizioni degli articoli 35, 36, 37 e 38 e previo parere del Consiglio di amministrazione il quale, per i trasferimenti a scelta del ministro, limitasi ad esaminare se si oppongano ragioni di incompatibilità.

In ogni caso possono essere trasferiti dall'Amministrazione provinciale nella centrale soltanto gl'impiegati qualificati ottimi.

Capitolo VII.

Cambi di Amministrazione

—

Art. 40.

Nei gradi inferiori a quelli di capo di divisione, di consigliere delegato e di ispettore generale, è consentito agl'impiegati di passare da una ad altra delle varie Amministrazioni dipendenti dal Ministero dell'interno, purchè il passaggio avvenga mediante cambio fra due impiegati forniti di titoli equivalenti per l'ammissione in carriera e che siano provveduti di eguale stipendio.

Il provvedimento deve essere dato, previo parere favorevole del Consiglio d'amministrazione, in quanto esso possa interessare gl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale.

Art. 41.

L'impiegato che, per effetto delle disposizioni del precedente articolo, passi nei ruoli dell'Amministrazione centrale e provinciale, conserva in massima la propria anzianità; ma non può, per effetto di essa, occupare nei ruoli un posto più vantaggioso di quello occupato dall'impiegato col quale fece il cambio.

Art. 42.

Il trasferimento d'impiegati da altre Amministrazioni dello Stato nell'Amministrazione centrale o provinciale dell'interno, non può essere consentito se non con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41.

Capitolo VIII.

Disciplina

—

Art. 43.

I capi d'ufficio che, a termini dell'art. 51 del regolamento generale, hanno facoltà di infliggere la censura sono: i direttori generali o, in mancanza, i vice direttori generali per gl' impiegati dell'Amministrazione centrale; i prefetti per gl'impiegati dell'Amministrazione provinciale.

Il sottosegretario di Stato può infliggere la censura a tutti gli impiegati.

Capitolo IX.

Disposizioni transitorie

—

Art. 44.

L'impiegato con le funzioni di bibliotecario e quello con le funzioni di segretario della Consulta araldica, nominati in forza dei RR. decreti 15 gennaio 1893 e 28 gennaio 1906, possono conseguire promozioni per anzianità fino alla classe retribuita con stipendio di L. 6000, ad intervalli non minori di tre anni, anche quando essi fossero i più anziani della rispettiva classe.

Art. 45.

Ai soli effetti della graduatoria indicata nel secondo comma dell'art. 24 resta ferma l'anzianità che i segretari di 3ª classe nell'Amministrazione centrale avevano acquistata al 1° luglio 1907 in confronto dei segretari dell'Amministrazione provinciale entrati in carriera con lo stesso concorso o con quelli successivi.

Art. 46.

È fatto, salvo nei limiti stabiliti dall'art. 46 del R. decreto 5 agosto 1907, n. 648, il diritto alla nomina ad applicato di 3ª classe nell'Amministrazione centrale per gli scrivani che hanno superato l'esame d'idoneità prescritto dall'anzidetto articolo.

Art. 47.

È abrogata ogni altra disposizione relativa alla carriera degl'impiegati dell'Amministrazione centrale e provinciale dell'interno o che sia contraria a quelle delle leggi 30 giugno 1907, n. 384, 22 novembre 1908, n. 693, del R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, e del presente regolamento.

Amministrazione centrale		Amministrazione provinciale		Stipendio individuale
Gradi e titoli	Classe	Gradi e titoli	Classe	
I. — *Carriera amministrativa.*				
. . . .	—	Prefetto	1ª	12000
Direttore generale . . .	unica	Id.	2ª	10000
Vice direttore generale	unica	. . . .	—	9000
Capo divisione - Ispettore generale	1ª	Consigliere delegato . .	1ª	8000
Id. - Id.	2ª	Id. . .	2ª	7000
Capo di sezione	1ª	Consigliere	1ª	6000
Id.	2ª	Id.	2ª	5000
Primo segretario. . . .	1ª	Id.	3ª	4500
Id.	2ª	Id.	4ª	4000
Segretario	1ª	Segretario	1ª	3500
Id.	2ª	Id.	2ª	3000
Id.	3ª	Id.	3ª	2500
Id.	4ª	Id.	4ª	2000
. . . .	—	Alunno.	—	—

Amministrazione centrale		Amministrazione provinciale		Stipendio individuale
Gradi e titoli	Classe	Gradi e titoli	Classe	
II. — Carriera di ragioneria.				
Direttore capo di ragioneria	unica		—	8000
Capo di sezione - Ispettore di ragioneria	1ª	Ragioniere capo	1ª	6000
Id. - Id.	2ª	Id.	2ª	5000
Primo ragioniere	1ª	Primo ragioniere	1ª	4500
Id.	2ª	Id.	2ª	4000
Ragioniere	1ª	Ragioniere	1ª	3500
Id.	2ª	Id.	2ª	3000
Id.	3ª	Id.	3ª	2500
Id.	4ª	Id.	4ª	2000
	—	Alunno	—	—
III. — Carriera d'ordine.				
Archivista capo	unica	Archivista capo	unica	4000
Archivista	1ª	Archivista	1ª	3500
Id.	2ª	Id.	2ª	3000
Applicato	1ª	Applicato	1ª	2500
Id.	2ª	Id.	2ª	2000
Id.	3ª	Id.	3ª	1500
	—	Alunno	—	—

Programmi per gli esami di promozione.

PRIMA CATEGORIA.

A) *Esame di concorso per merito distinto.*

Prove scritte:

1. Diritto civile, commerciale e procedura civile.
2. Diritto penale e procedura penale.
3. Diritto costituzionale e amministrativo.
4. Diritto internazionale pubblico e privato.
5. Economia politica e scienza delle finanze.
6. Leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica).

Prova orale:

1. Storia del diritto italiano.
2. Codice civile e di procedura civile.
3. Codice penale e di procedura penale.
4. Codice commerciale.
5. Leggi e regolamenti amministrativi.

B) *Esame di idoneità.*

Prove scritte:

1. Codice civile.
2. Economia politica e scienza delle finanze.
3. Leggi e regolamenti amministrativi (prova pratica).

Prova orale:

1. Codice civile.
2. Codice penale e di procedura penale.
3. Disposizioni positive di diritto costituzionale.
4. Leggi e regolamenti amministrativi.

SECONDA CATEGORIA.

A) *Esame di concorso per merito distinto.*

Prove scritte:

1. Ragioneria teoretica ed applicata — Aritmetica finanziaria, commerciale e bancaria.
2. Codice civile: dei beni e della proprietà (libro II, titoli I e II); delle obbligazioni e dei contratti in genere (libro III, titolo IV).
3. Principî di economia politica, statistica e scienza delle finanze.
4. Leggi e regolamenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e sulla Corte dei conti.
5. Leggi e regolamenti sull'amministrazione e contabilità delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficienza: sul sistema tributario e sulla riscossione delle imposte e delle entrate delle Provincie e dei Comuni; e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

(La prova pratica può vertere o sulle materie di cui al n. 1 o su quelle di cui al n. 5).

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Codice di commercio: libri I e III.
3. Codice penale: dei delitti contro la pubblica amministrazione e contro la fede pubblica (libro II, titoli III e IV)
4. Principî di diritto costituzionale ed amministrativo; leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa.
5. Disposizioni sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato e sulle Casse di previdenza per gli impiegati degli enti pubblici locali.
6. Disposizioni sui mutui e sui depositi alla Cassa depositi e prestiti e sulle contabilità speciali delle prefetture e sui servizi delle contabilità erariali pertinenti al Ministero dell'interno.

B) *Esame d'idoneità.*

Prove scritte:

1. Ragioneria teoretica ed applicata — Aritmetica finanziaria, commerciale e bancaria.
2. Leggi e regolamenti sull'amministrazione e contabilità dello Stato e sulla Corte dei conti.
3. Leggi e regolamenti sull'amministrazione e contabilità delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di beneficenza; sul sistema tributario e sulla riscossione delle imposte e delle entrate delle Provincie e dei Comuni; e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Principî di diritto costituzionale — Leggi e regolamenti sul Consiglio di Stato e sulla giustizia amministrativa.
3. Disposizioni sullo stato giuridico e sulle pensioni degli impiegati civili dello Stato, e sulle Casse di previdenza per gli impiegati degli enti pubblici locali.
4. Disposizioni sui mutui e sui depositi alla Cassa depositi e prestiti, sulle contabilità speciali delle prefetture e sui servizi delle contabilità erariali pertinenti al Ministero dell'interno.

TERZA CATEGORIA.

Prove scritte:

1. Nozioni sull'ordinamento generale amministrativo del Regno. Diritti, doveri e responsabilità dei pubblici ufficiali.
2. Norme circa lo stabilimento e l'uso degli archivi amministrativi, e degli uffici d'ordine in generale (prova pratica).

Prova orale:

1. Le materie delle prove scritte.
2. Storia d'Italia nel secolo XIX — Breve cenno delle origini della Casa di Savoia e dei suoi più illustri Principi.
3. Nozioni elementari di geografia dell'Europa e specialmente dell'Italia.
4. Statuto fondamentale del Regno — Divisione dei poteri — Prerogative della Corona — Responsabilità ministeriale — Parlamento — Diritti politici dei cittadini e loro guarentigie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro dell'interno
GIOLITTI.

Il numero 755 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 maggio 1865, n. 2285, colla quale fu autorizzata la fondazione di un'officina governativa atta a produrre francobolli postali e marche da bollo;

Vista la legge 7 aprile 1881, n. 133 (serie 3ª), sull'abolizione del corso forzoso;

Visto il R. decreto 16 giugno 1881, n. 253 (serie 3ª), che approva il regolamento per la esecuzione della legge predetta;

Visto il R. decreto del 30 ottobre 1896, n. 508, che approva il regolamento sul servizio dei biglietti a debito dello Stato e dei biglietti di Banca;

Visto il R. decreto 15 luglio 1900, n. 290, che contiene le disposizioni relative alle cauzioni del personale di gestione e di controllo dipendente dalla Direzione generale del tesoro;

Visto il R. decreto 19 agosto 1900, n. 322, che riordina l'officina governativa delle carte-valori e gli annessi servizi del magazzino e del controllo;

Visti i RR. decreti 7 aprile 1901, n. 125, 22 ottobre 1903, n. 438, e 19 maggio 1904, n. 245, che modificano il citato R. decreto 19 agosto 1900, n. 322;

Vista la legge 28 dicembre 1902, n. 533, che approva il ruolo organico del personale di gestione e di controllo negli uffici dipendenti dal Ministero del tesoro;

Visto il R. decreto 8 luglio 1904, n. 346, col quale è istituito il sindacato della Corte dei conti sulla fabbricazione delle carte-valori postali;

Vista la legge 7 luglio 1905, n. 354, riguardante le pensioni agli operai dell'officina governativa delle carte valori;

Visto il R. decreto 26 aprile 1906, n. 167, col quale il sindacato della Corte dei conti è esteso anche alla fabbricazione delle carte-valori del Debito pubblico, del demanio e delle gabelle;

Visto il regolamento approvato con R. decreto 8 ottobre 1906, n. 551, che stabilisce le norme pel servizio e pel personale della officina delle carte-valori;

Vista la legge 30 giugno 1908, n. 304, per il miglioramento economico degli impiegati civili dello Stato;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare con nuove norme regolamentari i servizi e il funzionamento dell'officina governativa delle carte-valori;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro, sui servizi e sul personale dell'officina governativa delle carte valori.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 novembre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — CARCANO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO
per l'officina delle carte-valori.

CAPO I.

Disposizioni generali

Art. 1.

Della officina governativa carte-valori.

L'officina governativa per la fabbricazione di carte-valori è posta sotto la dipendenza diretta del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).

Presso l'officina stessa è istituito un ufficio di controllo, pure alla dipendenza diretta del Ministero del tesoro.

Art. 2.

Fabbricazione delle carte-valori.

L'officina è destinata alla fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato, dei buoni del tesoro, dei titoli del Debito pubblico, della carta da bollo, delle marche da bollo, dei francobolli postali e delle altre carte-valori. Essa può provvedere anche ad altri lavori occorrenti alle Amministrazioni dello Stato.

Può pure assumere lavori e provviste per conto di altre Amministrazioni pubbliche.

Art. 3.

Ordinazioni da parte di Amministrazioni diverse.

Le Amministrazioni dello Stato debbono provvedersi delle carte-valori o richiedere altri lavori all'officina, per mezzo del Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro). A tal uopo, prima della compilazione dei bilanci annuali, debbono far conoscere al Ministero stesso la natura e la quantità delle provviste che presumibilmente possono loro occorrere nell'esercizio finanziario successivo.

Le altre Amministrazioni pubbliche, per la fabbricazione delle carte-valori e per l'esecuzione degli altri lavori che intendessero di affidare all'officina, ne debbono far domanda al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro). Qualora tale domanda per-

venga direttamente alla direzione dell'officina, questa non potrà accoglierla, nè ricusarla, senza preventiva autorizzazione della Direzione generale del tesoro.

Art. 4.

Direttore.

All'officina governativa delle carte-valori è preposto un direttore il quale dirige e sorveglia tutte le operazioni e risponde al Ministero del tesoro dell'andamento dei servizi.

CAPO II.

Personale e servizi dell'officina

—

Art. 5.

Categorie e classi del personale dell'officina.

Le categorie, le classi e gli stipendi annui del personale addetto all'officina delle carte-valori, sono stabiliti in conformità delle annesse tabelle *A*, *B* e *C*.

La tabella che stabilisce le categorie, le classi e le retribuzioni giornaliere del personale operaio, sarà approvata con decreto del ministro del tesoro.

Art. 6.

Il personale delle tabelle *A* e *B* è nominato con decreto Reale.

Il personale amministrativo e di ragioneria presso l' officina fa parte del ruolo organico del Ministero del tesoro ed è destinato presso l'officina stessa senza alcun diritto a indennità od assegni speciali per tale destinazione.

Il controllore-capo, il magazziniere centrale, i controllori, il cassiere e l'economo dell'officina, fanno parte del ruolo organico del personale delle Delegazioni del tesoro e di gestione e di controllo dipendente dal Ministero del tesoro, approvato con la legge 30 giugno 1908, n. 3)4, e prestano la cauzione stabilita pei funzionari del personale medesimo.

Art. 7.

Spese dell'officina.

Alla spesa per l'esercizio dell'officina provvede il Ministero del tesoro.

Per le spese di provviste e di lavori ad economia e pel pagamento degli assegni e delle retribuzioni al personale indicato nella annessa tabella *C* e al personale operaio, sono spediti mandati di anticipazione a favore del direttore dell'officina, da riscuotersi con quietanza del direttore stesso, o, per sua delegazione, del cassiere e coll'intervento e visto del controllore capo.

Il Ministero del tesoro cura il ricupero dell'importo dei lavori eseguiti dall'officina per conto delle altre Amministrazioni.

Art. 8.

Consiglio d'amministrazione.

È istituito nell'officina un Consiglio d'amministrazione permanente, composto del direttore, del vice direttore, del perito tecnico e del controllore capo.

Il Consiglio è presieduto dal direttore o, in sua assenza, dal vice direttore. In casi speciali il Ministero del tesoro può delegare a presiederlo il locale intendente di finanza quale suo rappresentante, purchè non trattisi di deliberazioni o di provvedimenti riguardanti il personale dell'officina.

Il funzionario dell'ufficio amministrativo più elevato di grado esercita le funzioni di segretario del Consiglio stesso.

Il Consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 9.

Competenza del Consiglio d'amministrazione.

Il Consiglio d'amministrazione dà parere :

a) sulle proposte relative ai contratti la cui spesa eccede le L. 500 ;

b) circa i passaggi da una categoria all'altra del personale operaio secondo le norme stabilite nel successivo art. 31 ;

c) sui provvedimenti di cui ai nn. 3 e 5 del successivo articolo 10 ;

d) sulle proposte di compensi da assegnarsi a quegli operai che per speciali esigenze di servizio fossero incaricati di lavori più gravosi e più intensi, non retribuibili col cottimo ;

e) sui provvedimenti relativi agli assegni per malattia di cui al comma secondo dell'art. 38 del presente regolamento.

Nel mese di dicembre di ogni anno, tenendo presenti gli stati informativi del direttore, il Consiglio d'amministrazione classifica il personale dipendente secondo le seguenti categorie : ottimo, buono, mediocre, inetto.

Il Consiglio d'amministrazione dà infine parere in merito a tutte le questioni sulle quali il Ministero o il direttore ritengano opportuno consultarlo.

Art. 10.

Funzioni del direttore.

Il direttore dell'officina :

1° stipula, con le forme richieste dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e con l'intervento del controllore capo, i contratti relativi al servizio dell'officina ;

2° provvede al pagamento delle spese dell'officina, con i fondi anticipati dal Ministero, osservando le norme del regolamento d contabilità generale dello Stato ;

3° assume in servizio, previa autorizzazione del direttore generale del tesoro, nei limiti dei fondi disponibili e secondo le norme stabilite negli articoli seguenti, gli incisori contemplati nella tabella *C*, e gli operai ; ed applica le pene disciplinari e pecuniarie nei limiti di cui al seguente art. 40 ;

4° assegna gli operai ai singoli servizi ;

5° promuove di classe gli operai, secondo le norme di cui al seguente art. 30, e li licenzia quando non ve ne sia più bisogno o siano divenuti incapaci o inabili al lavoro, o per misura disciplinare, previa l'autorizzazione del direttore generale del tesoro ;

6° nel mese di dicembre di ogni anno dà informazioni su tutto il personale dipendente, escluso quello di controllo.

I prezzi e i quantitativi del lavoro a cottimo, e le eventuali variazioni e i compensi di cui alla lettera *d)* del precedente art. 9, sono determinati dal Ministeao del tesoro, su proposta del direttore, sentito il Consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Giustificazione delle spese.

Le spese occorrenti per lavori e provviste non eccedenti la somma di L. 500, possono essere ordinate dal direttore, senza che occorra la stipulazione di un contratto.

Tutte le spese ordinate dal direttore dell'officina sono giustificate dagli stati di paga o da corrispondenti fatture, gli uni e le altre riscontrati e vistati dal ragioniere dell'officina, e vidimati dal direttore stesso, dal perito tecnico e dal controllore-capo. Le fatture debbono inoltre contenere la dichiarazione che il lavoro è stato eseguito e collaudato, ovvero che si sono ricevute le merci e gli oggetti acquistati.

Art. 12.

Relazioni sul servizio dell'officina.

Il direttore rende mensilmente conto al Ministero del tesoro, Direzione generale del tesoro, della gestione contabile dell'officina ai termini del regolamento di contabilità generale dello Stato, e presenta per ciascun esercizio finanziario al Ministero stesso una relazione intorno ai risultamenti economici ed amministrativi dell'officina.

Questa relazione viene stampata e presentata al Parlamento.

Art. 13.

Vice direttore.

Il vice direttore coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce nei casi di assenza e di impedimento.

Art. 14.

Perito tecnico.

Il perito tecnico, sotto la dipendenza del direttore e del vice direttore, sovraintende al lavoro delle officine per mezzo dei capi officina, che, per la parte tecnica, dipendono immediatamente da lui, e tra i quali egli ripartisce tutte le lavorazioni che gli vengono ordinate dal direttore.

Il perito tecnico è consegnatario responsabile della carta che passa dal magazzino all'officina;

richiede all'economo, a seconda del bisogno, le materie prime occorrenti ai vari reparti;

sorveglia i lavori dei reparti della meccanica e della galvanoplastica, il cambiamento dei rami di stampa nelle macchine, ed esamina le prove di stampa prima che siano presentate all'approvazione del direttore;

vidima le note dei lavori a cottimo, compilate dai capi officina;

accerta la qualità degli utensili e delle merci acquistate dall'officina, ne vidima le fatture, e in generale sovraintende a tutti i servizi d'ordine tecnico dell'officina.

Delle perizie che venissero richieste all'officina sono affidate al perito tecnico quelle che riguardano vere e proprie falsificazioni delle carte-valori; mentre le altre riguardanti valori dolosamente alterati, e quelle relative al doppio uso sono affidate rispettivamente al vice direttore e agli incisori capi competenti.

Art. 15.

Cauzione del perito tecnico

Il perito tecnico presso l'officina delle carte-valori t o a prestare a garanzia della propria gestione una cauzione di L. 12,000.

Tale cauzione deve anche garantire l'operato di chi sostituisce il perito tecnico nei casi di sua assenza o di legittimo impedimento.

Art. 16.

Cauzioni dei capi officina.

I capi officina sono tenuti a prestare a garanzia del loro operato una cauzione di L. 1000 per ciascuno.

Peraltro i capi officina già in servizio all'epoca dell'attuazione del presente regolamento, sono esonerati dall'obbligo della cauzione suddetta.

Art. 17.

In quanto non siano contrarie alle norme di cui ai precedenti articoli, sono applicabili alle cauzioni del perito tecnico e dei capi officina le disposizioni del R. decreto 15 luglio 1900, n. 290.

Art. 18.

I n c i s o r i.

Gli incisori capi eseguiscono tutti i lavori d'arte occorrenti all'Amministrazione, in conformità delle disposizioni date dal direttore, e valendosi del personale addetto al laboratorio di incisione e di quell'altro che il direttore credesse porre a loro disposizione.

Art. 19.

Orario nell'officina.

La durata normale della giornata di lavoro utile per l'officina delle carte-valori, per l'annessovi magazzino centrale e per gli uffici di controllo all'officina, al magazzino ed alle cartiere è di nove ore. Tale durata potrà, però, essere prolungata dal Ministero del tesoro, quando le esigenze del servizio lo richiedano.

Pel lavoro effettivamente prestato oltre la durata normale, e in ragione della maggior durata del lavoro stesso, è pagata agli assistenti controllori, agli incisori e al personale a mercede giornaliera una indennità ragguagliata a un nono di giornata per ogni ora di lavoro.

Una indennità straordinaria ragguagliata a un settimo di giornata, è pure pagata, per ogni ora di lavoro effettivamente prestato dopo la settima ora dell'orario, ed in ragione della maggior durata del lavoro stesso, al controllore capo, agli incisori capi, al perito tecnico, al cassiere, all'economo, ai controllori dell'officina e del magazzino e ai capi officina. Nessun'altra indennità può essere corrisposta ai medesimi a titolo di compenso per lavoro straordinario.

Per coloro che sono retribuiti a stipendio fisso, l'indennità è calcolata sulla base di 1/300 dello stipendio annuo di cui ciascuno è provveduto.

Nei giorni festivi, le officine rimangono chiuse alla lavorazione, salvo disposizioni in contrario, emanate espressamente dal Ministero. Però, nei casi di eccezionale urgenza in cui si verifichi la necessità di riparazioni al macchinario, il direttore dell'officina può farle eseguire anche in giorni festivi, con l'opera del personale tecnico e di controllo strettamente necessario.

Nei genetliaci delle LL. MM. il Re, la Regina e la Regina Madre, e nella festa nazionale del 20 settembre, sarà corrisposta agli assistenti-controllori, agli incisori e al personale a mercede giornaliera una regalia di lire una agli uomini e di centesimi cinquanta alle donne.

Nella vigilia delle festività del Natale e della Pasqua e nell'ultimo giorno di Carnevale, l'orario di lavorazione è ridotto alla metà, con la corresponsione dell'intera mercede.

CAPO III.

Assunzione in servizio del personale

Art. 20.

Conferimento dei posti di direttore, vice direttore, perito tecnico e capo incisore.

In conformità di quanto dispone l'art. 68 del regolamento generale sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756, i posti di direttore, di vice direttore, di perito tecnico e di capo incisore sono conferiti per pubblico concorso, secondo le modalità da stabilirsi per decreto Ministeriale, salvochè tra gli impiegati di grado inferiore dell'officina, o tra quelli della R. zecca, si trovino a giudizio del Consiglio di amministrazione del Ministero, persone tecnicamente idonee ai posti medesimi.

Art. 21.

Assunzione in servizio dei capi officina.

I posti di capo officina sotto conferiti mediante esame di concorso, le cui modalità vengono stabilite con decreto Ministeriale.

A tali concorsi possono altresì essere ammessi quegli operai in servizio dell'officina, i quali, pur non avendo i titoli di studio richiesti dal programma di concorso, posseggano i requisiti necessari a giudizio del Consiglio d'amministrazione.

Art. 22.

Assunzione degli incisori.

Gli incisori sono assunti mediante concorso, le cui modalità sono stabilite come al primo comma dell'articolo precedente.

Art. 23.

Assunzione degli operai.

Nessun operaio può essere ammesso in servizio, se non soddisfa alle seguenti condizioni:

a) sia cittadino italiano;

b) sia di complessione robusta, e faccia constare, con un cer-

tificato di un medico accetto all'Amministrazione, di non essere affetto da imperfezione visiva, nè da malattia o infermità qualsiasi;

c) faccia constare la sua buona condotta con certificati rilasciati dalle competenti autorità, di data non anteriore a due mesi dal giorno dell'assunzione in servizio;

d) non sia stato anteriormente licenziato dall'officina per cattiva condotta;

e) possegga il certificato di proscioglimento dalle scuole elementari inferiori, o un altro titolo equipollente.

A parità di condizioni sono preferiti coloro che hanno servito lodevolmente nei corpi armati dello Stato e gli orfani dei già addetti allo stabilimento.

Art. 24.

Assunzione degli scrivani e contatori della carta.

Gli scrivani sono assunti in servizio mediante concorso per titoli, del quale giudica una apposita Commissione, da nominarsi dal direttore generale del tesoro.

Gli aspiranti, oltre a soddisfare alle condizioni di cui al precedente articolo, debbono:

a) avere un'età non inferiore ai 18, nè superiore ai 25 anni;

b) possedere il diploma di licenza ginnasiale o tecnica.

I contatori della carta sono reclutati nel personale operaio, tra coloro che sono classificati ottimi.

Art. 25.

Operai artieri.

Gli operai artieri, e cioè:

i capi squadra, i meccanici, i capi macchina, i disegnatori, gli stampatori, i levigatori, gli esaminatori di modelli, i sorveglianti alle pile e i sorveglianti all'essiccazione, gli allievi meccanici e gli allievi stampatori, sono assunti per concorso in base a saggio professionale, salvo i casi di notoria competenza dell'aspirante, riconosciuta dal Consiglio d'amministrazione.

Gli aspiranti, oltre a soddisfare alle condizioni di cui al precedente art. 23, debbono:

a) avere un'età non inferiore a 18 anni e non superiore a 30 anni;

b) dar prova di avere esercitato lodevolmente l'arte a cui sono chiamati.

Art. 26.

Operai comuni.

Gli operai comuni e cioè:

gli imballatori, i custodi, gli inservienti, i manovali, e i buttafogli, sono assunti in servizio mediante concorso, ed occorrendo, in base ad un esperimento pratico di capacità.

Gli aspiranti debbono soddisfare alle condizioni di cui all'articolo 23, ed essere di età non inferiore a 15 anni nè superiore a 25.

Art. 27.

Operaie.

Le operaie, oltre ai requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'art. 23, debbono:

a) avere un'età non inferiore ai 15, nè superiore ai 22 anni;

b) esibire il libretto di lavoro prescritto dalla legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.

I posti messi a concorso sono conferiti secondo la maggior capacità e attitudine delle concorrenti.

Art. 28.

Fanciulli.

Possono essere ammessi nell'officina, nel numero determinato dal Consiglio d'amministrazione, i fanciulli dell'uno e dell'altro sesso che abbiano compiuto 12 anni di età, e pei quali siasi ottemperato alle condizioni contenute nella legge 10 novembre 1907, n. 818.

I fanciulli medesimi, quando abbiano raggiunto l'età richiesta per la nomina ad operaio e ad operaia, semprechè in possesso dei requisiti necessari, saranno ammessi a concorrere ai posti vacanti, alle condizioni stabilite negli articoli 26 e 27.

CAPO IV.

Trattamento del personale — Disciplina

Art. 29.

Promozioni di classe.

Le promozioni di classe nel personale compreso nella tabella B e in quello degli incisori di cui alla tabella C, allegate al presente regolamento, hanno luogo per anzianità, e previo il parere favorevole del Consiglio d'amministrazione.

Nessuno può essere promosso di classe, se non conta almeno tre anni di servizio nella classe precedente.

Chi durante tale periodo, sia stato riconosciuto costantemente ottimo, può abbreviare di sei mesi il termine suddetto per le promozioni, previo parere di un'apposita Commissione istituita presso la Direzione generale del tesoro e composta del direttore generale del tesoro, o chi per esso, presidente; di due capi di divisione del Ministero, di un funzionario dell'Ispettorato generale presso il Ministero del tesoro e del funzionario preposto al servizio dell'officina.

Art. 30.

Nel personale degli operai, le promozioni di classe hanno luogo:

entro un periodo non inferiore a sei mesi per gli operai provvisti di mercedi fino a L. 1;

entro un periodo non inferiore a un anno per quelli con mercede da L. 1 a L. 2;

entro un periodo non inferiore a diciotto mesi per quelli con mercede da L. 2 a L. 3.50;

entro un periodo non inferiore a tre anni per quelli con mercede da L. 3.50 in su.

Chi durante l'anzidetto periodo di tre anni sia stato riconosciuto costantemente ottimo dal Consiglio d'amministrazione, può abbreviare di sei mesi il termine suddetto per la promozione.

Art. 31.

Passaggi di classe.

È consentito il passaggio da una categoria all'altra del personale operaio, con la paga immediatamente superiore a quella goduta, semprechè concorrano tutti i requisiti richiesti per la nuova categoria, riconosciuti dal Consiglio d'amministrazione, e siano osservati i limiti di tempo stabiliti dal precedente art. 30 per le promozioni di classe.

Art. 32.

Assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

Il personale di cui alla tabella C, annessa al presente regolamento e il personale operaio, sono assicurati contro gli infortuni sul lavoro, a cura ed a spesa del Ministero del tesoro, secondo quanto è prescritto dal testo unico delle leggi approvato con R. decreto 31 gennaio 1904, n. 51.

Art. 33.

Pensioni e indennità.

Gli assistenti-controllori e gli incisori, gli scrivani ed i contatori della carta, e in genere gli operai e le operaie dell'officina che si trovavano in servizio al momento della pubblicazione della legge 7 luglio 1905, n. 354, potranno far valere il loro diritto alla pensione o alla indennità per una sola volta a carico dello Stato con le norme dalla legge medesima stabilite.

Art. 34.

Assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

Gli assistenti-controllori, gli incisori, gli scrivani, i contatori della

carta, e gli operai e le operaie anzidetti, assunti in servizio dopo la pubblicazione della legge 7 luglio 1905, n. 354, saranno iscritti alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai, secondo le norme contenute negli articoli 6 e 9 della citata legge.

Art. 35.

Mercede giornaliera.

La mercede giornaliera è pagata settimanalmente agli operai e alle operaie la sera di ogni sabato.

Art. 36.

Assenze degli operai.

L'assenza di un operaio dall'officina cagiona la perdita della mercede giornaliera.

L'operaio che per legittimi motivi non può recarsi al lavoro, deve darne immediata notizia al capo officina da cui dipende, e questi al perito tecnico, il quale ne informa il direttore per gli opportuni provvedimenti.

Gli operai chiamati sotto le armi per soddisfare agli obblighi di leva sono riammessi nell'officina al termine del servizio militare effettivamente prestato, con l'anzianità e con la mercede che avrebbero conseguito se fossero rimasti all'officina.

Agli operai richiamati temporaneamente sotto le armi, se capi di famiglia o con ascendenti a carico, viene corrisposta la mercede giornaliera previa deduzione dell'ammontare del sussidio, che eventualmente sia stato pagato dall'Amministrazione militare alle famiglie dei richiamati medesimi.

In casi eccezionali di brevi assenze, per un periodo di tempo che non ecceda in complesso i 10 giorni in un anno, il direttore generale del tesoro, su motivata proposta del direttore dell'officina, può autorizzare il pagamento della mercede.

Art. 37.

Licenze straordinarie agli operai.

Il direttore dell'officina ha facoltà di accordare agli operai licenze straordinarie senza corresponsione della mercede giornaliera, fino a un complesso di 30 giorni nel corso di un anno, e purchè lo consentano le esigenze del servizio.

Art. 38.

Assenze per malattie ed assegni relativi.

Nei casi di assenza temporanea per malattia debitamente constatata da visita medica, è concesso agli operai d'ambo i sessi dell'officina:

un assegno pari all'intera mercede fissa rispettiva, per ogni giorno lavorativo, e per un numero massimo di giorni 60 di malattia continuata od interrotta nel corso di 365 giorni;

un assegno ridotto alla metà della detta mercede, per ogni giorno lavorativo, fino alla concorrenza di altri 200 giorni, se la malattia oltrepassi, nel corso del medesimo anno, il limite indicato nel comma precedente.

Tali assegni incominciano a decorrere dal quinto giorno a datare dalla denuncia della malattia. È data poi facoltà al Consiglio d'amministrazione di proporre al Ministero che sia concessa la mercede per tutta la durata della malattia, qualora la gravità di essa sia tale da giustificare l'eccezione.

Qualora poi le assenze per malattia, continuata od interrotta, superino nel complesso 260 giorni lavorativi nel periodo di un anno, cessa ogni corresponsione di mercede, ed il direttore della officina ne riferisce caso per caso al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) per gli opportuni provvedimenti.

L'operaio che si assenta dall'officina per malattia deve darne notizia al proprio capo officina entro la giornata.

Questi per mezzo del perito tecnico ne informa immediatamente la direzione, la quale fa visitare l'ammalato da un medico di sua fiducia.

Se la malattia si protrae al di là del quinto giorno, la direzione dell'officina fa rinnovare la visita medica, e quando l'infermità dell'operaio continuasse oltre ai 60 giorni, la direzione dell'officina, di sua iniziativa o per ordine del Ministero, fa sottoporre l'ammalato a visita medica fiscale, la quale potrà essere ripetuta nel corso della malattia.

La visita medica fiscale può essere ordinata altresì nel primo periodo di 60 giorni di malattia.

La concessione della metà della mercede all'operaio che permane nello stato d'infermità oltre ai 60 giorni dev'essere approvata dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) dietro proposta documentata del direttore dell'officina.

Nei casi d'inabilità temporanea per infortunio sul lavoro è concessa agli operai, per un numero massimo di 60 giorni, la differenza fra l'assegno sopra indicato e l'indennità, che viene corrisposta dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro.

Art. 39.

Premi per l'assiduità e l'operosità degli operai.

Alla fine di ogni anno il direttore dell'officina, su conforme parere del Consiglio d'amministrazione, può proporre al direttore generale del tesoro, per un premio speciale nella misura massima di L. 50, quegli operai che, dichiarati ottimi, si siano maggiormente distinti per assiduità, capacità, operosità e diligenza nel lavoro, e per disciplina.

Art. 40.

Punizioni degli operai.

Gli incisori e gli operai possono andare soggetti alle seguenti punizioni:

1° ammonizione verbale;
2° ammonizione scritta;
3° ritenuta sulla mercede;
4° sospensione dell'intera mercede da uno a quindici giorni;
5° licenziamento.

La ritenuta sulla mercede e la sospensione dell'intera mercede sono inflitte:

a) per recidiva nei fatti che diedero luogo ad ammonizione verbale o scritta;

b) per lieve insubordinazione;

c) e in generale per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta.

La sospensione fino alla durata di 5 giorni è inflitta dal direttore dell'officina; quella di maggior durata, dal direttore generale del tesoro. Le punizioni di cui ai nn. 3 e 4 sono raddoppiate in caso di recidiva.

Alla seconda recidiva in una mancanza che importi la ritenuta o la sospensione della mercede, può farsi luogo al licenziamento.

Art. 41.

Licenziamento degli operai.

Il licenziamento ha luogo per le seguenti cause:

1° diminuzione di lavoro;
2° incapacità o inabilità permanente al lavoro;
3° assenza non autorizzata;
4° disobbedienza;
5° insubordinazione;
6° negligenza abituale;
7° debiti abituali;
8° stato abituale di ubriachezza;
9° cattiva condotta;
10° infedeltà;
11° condanna penale per qualunque delitto.

Qualora l'incisore o l'operaio licenziato abbia diritto a pensione, il decreto di licenziamento dovrà essere firmato dal ministro del tesoro.

Per gli operai che cessano per qualunque ragione di appartenere all'officina, cessa del pari dal giorno dell'allontanamento, il contributo del tesoro alla Cassa nazionale di previdenza, di cui all'art. 34 del presente regolamento.

Capo V.

Gestione e custodia dei valori — Controllo

Art. 42.

Del magazziniere centrale.

Il magazziniere centrale delle carte-valori è incaricato del ritiro, della custodia e della distribuzione della carta e dei prodotti dell'officina delle carte-valori, sotto l'osservanza delle prescrizioni contenute nelle istruzioni da approvarsi con decreto Ministeriale, e delle altre disposizioni emanate dal Ministero.

Le operazioni relative al ritiro e alla distribuzione sono eseguite in seguito ad ordine del direttore dell'officina, al quale le Amministrazioni interessate debbono rivolgere le loro domande per il prelevamento delle carte-valori.

Il magazziniere è responsabile in solido col controllore-capo di tutta la carta per carte-valori, in bianco o stampata, buona o di scarto, che costituisce il carico del magazzino centrale.

Art. 43.

Indennità al magazziniere centrale.

Al magazziniere centrale è accordata l'indennità annua di funzioni in L. 1400.

Art. 44.

Del gerente.

Nel caso in cui venisse a mancare il magazziniere, per qualsiasi causa, è destinato dal Ministero un gerente ad esercitarne le funzioni.

Esso va soggetto a tutti gli obblighi imposti al magazziniere, e rende quindi il suo conto giudiziale nel modo prescritto pel magazziniere stesso.

Art. 45.

Del sostituto al magazziniere centrale.

Il magazziniere centrale deve avere un sostituto che lo coadiuvi costantemente e che lo rappresenti in caso di assenza o di legittimo impedimento.

Al detto servizio di rappresentanza, ai lavori di scritturazione, di conteggio e di contabilità, nonchè a quelli materiali di trasporto e di imballaggio occorrenti al magazzino centrale, provvede, nella misura necessaria, il direttore dell'officina, d'accordo col magazziniere adibendovi il personale operaio dello stabilimento.

Il magazziniere risponde con la propria cauzione dell'operato del suo sostituto e del personale addetto al magazzino centrale.

Art. 46.

Movimento della carta tra il magazzino e le officine.

Tutta la carta che dal magazzino centrale passa alle officine per essere stampata è presa in carico dal perito tecnico il quale ne risponde in solido col controllore capo.

Tanto della carta in bianco che il perito tecnico consegna ai capi officina quanto di quella stampata o in corso di lavorazione giacente nei rispettivi reparti rispondono verso il perito tecnico i capi officina medesimi.

Il perito tecnico riceve discarico dal magazziniere centrale della carta stampata, buona o di scarto, che dalle officine viene riconsegnata al magazzino centrale.

Art. 47.

Cassiere.

Il cassiere, coi fondi dei mandati di anticipazione di cui all'art. 7 paga le spese dell'officina sulla base dei documenti firmati dal direttore e vidimati dal controllore capo.

Art. 48.

Custodia dei fondi.

I fondi riscossi sui detti mandati di anticipazione sono custoditi in una cassa forte di riserva munita di tre serrature a differenti congegni, le cui chiavi sono tenute rispettivamente dal direttore dell'officina, o da chi per esso, dal controllore capo e dal cassiere.

A mani del cassiere, in una cassa corrente, può essere lasciato un fondo per le spese giornaliere, che non superi in nessun caso l'ammontare della sua cauzione.

Art. 49.

Economo dell'officina.

L'economo tiene in custodia in un armadio a doppia chiave, di cui una è custodita da lui stesso e l'altra dal controllore capo, i punzoni, i rami da stampa e le filigrane, descrivendoli in apposito inventario.

Tiene inoltre al corrente l'inventario delle macchine e dei meccanismi, e quello dei mobili e degli attrezzi tutti esistenti nell'officina e nel magazzino centrale.

Art. 50.

Custodia degli utensili, merci e macchine, e delle materie prime.

L'economo riceve in consegna gli utensili, le merci e le materie prime acquistate per uso dell'officina ed accertate dal controllore capo e dal perito tecnico, ad eccezione della carta custodita nel magazzino centrale, e ne cura la distribuzione, secondo il bisogno, ai capi officina, su richiesta del perito tecnico, vistata dal controllore capo, o da chi per esso.

L'economo rende conto delle macchine, degli attrezzi, degli utensili, dei punzoni, dei rami da stampa, delle filigrane, dei mobili e delle materie prime esistenti nell'officina e nel magazzino centrale, in conformità alle istruzioni speciali sul servizio dei beni mobili del 1° giugno 1887.

Egli rende altresì conto trimestralmente alla direzione dell'officina, delle merci e degli oggetti fragili, di poco valore e di precaria esistenza, acquistati per uso dell'officina medesima.

Art. 51.

Vigilanza sul personale.

L'economo ha la vigilanza sul personale di servizio, e sull'entrata e l'uscita degli operai dall'officina.

Art. 52.

Del controllo sull'officina e sulle cartiere.

Il servizio di controllo sull'officina, sul magazzino centrale e sulle cartiere è affidato ad un controllore capo, a controllori ed assistenti controllori a lui subordinati.

Nel mese di dicembre di ogni anno il controllore capo dà informazioni su tutto il personale da lui dipendente, con le apposite note da spedirsi al Ministero.

Il controllore capo risponde *in solidum* col magazziniere centrale della gestione del magazzino delle carte-valori, e col perito tecnico della gestione della carta nelle officine.

Il direttore dell'officina col concorso del controllore capo, può disporre le verifiche che crederà necessarie nell'officina stessa.

Art. 53.

Funzioni del controllo sull'officina.

Il controllo sull'officina delle carte-valori e sull'annesso magazzino centrale ha per oggetto:

1° di riconoscere la quantità della carta per la stampa delle carte-valori che entra nel magazzino centrale;

2° di invigilare il movimento e la lavorazione della carta nei laboratorî; di verificare le quantità e le specie delle carte-valori prodotte dall'officina, e di sorvegliare la custodia di esse nelle officine e nel magazzino centrale e regolarne le spedizioni secondo gli ordini del Ministero;

3° d'impedire qualunque perdita o sottrazione, nonchè l'uso non autorizzato della carta medesima;

4° di sorvegliare la fabbricazione, la custodia e l'uso delle filigrane, dei punzoni e dei rami da stampa;

5° di accertare la quantità e la specie delle merci e delle materie prime acquistate pel servizio dell'officina, e di sorvegliare la distribuzione ai capi-officina e l'impiego di esse nei laboratorî;

6° di invigilare il maneggio dei fondi di cassa affidati al cassiere.

Art. 54.

Funzioni del controllo sulle cartiere.

Il controllo sulle cartiere, nelle quali si fabbrica carta filigranata per conto dello Stato, ha per oggetto:

1° di sorvegliare la fabbricazione, la custodia e la spedizione della carta filigranata;

2° d'impedire qualsiasi sottrazione, trafugamento o dispersione della carta medesima;

3° di sorvegliare la fabbricazione, la custodia e l'uso dei punzoni, delle filigrane e delle forme filigranate nelle cartiere.

Art. 55.

Controllori addetti alle cartiere.

A ciascuno dei controllori addetti alle cartiere, è accordata una indennità annua di L. 400 per lavoro straordinario e per residenza.

Ai controllori delle cartiere è inoltre assegnata, per le spese di ufficio, l'indennità annua di L. 120 per ciascuno.

Pei controllori addetti al magazzino centrale e all'officina, per il cassiere e per l'economo già in servizio all'epoca dell'attuazione del presente regolamento, rimangono in vigore in via transitoria le disposizioni dell'art. 39 del regolamento 8 ottobre 1906, n. 551, relative all'indennità annua.

Art. 56.

Assistenti controllori.

Gli assistenti al controllo dell'officina e delle cartiere, di cui alla tabella *C*, sono assunti in servizio previo concorso, le cui modalità saranno determinate con decreto Ministeriale.

I vincitori del concorso sono assunti in servizio per un periodo di esperimento di tre mesi, dopo il quale, e a seconda del risultato e delle prove date, potranno essere licenziati ovvero nominati definitivamente assistenti-controllori con decreto del direttore generale del tesoro.

A parità delle altre condizioni, saranno preferiti quei concorrenti che abbiano prestato lodevole servizio militare, o presso un'Amministrazione civile dello Stato.

Gli assistenti-controllori sono tenuti a prestare, a garanzia del loro operato, una cauzione di L. 1000 per ciascuno.

Peraltro gli assistenti-controllori in servizio all'epoca dell'attuazione del presente regolamento, sono esonerati dall'obbligo della cauzione suddetta.

Gli assistenti-controllori possono essere distaccati a prestare servizio presso le delegazioni del tesoro.

Art. 57.

Ammissione degli assistenti-controllori.

Per essere ammesso al concorso per assistente-controllore è necessario possedere i seguenti requisiti:

1° cittadinanza italiana;

2° età non inferiore ai 18, nè superiore ai 30 anni;

3° licenza di ginnasio o di scuola tecnica.

Oltre ai documenti, che comprovino tali requisiti, l'aspirante deve presentare i seguenti, che dovranno avere una data non anteriore a due mesi da quella della domanda:

1° certificato medico di sana costituzione fisica;

2° certificato di buona condotta;

3° certificato di non incorsa penalità.

Gli assistenti-controllori non potranno avere la moglie nè parenti di 1° o di 2° grado in servizio nello stesso stabilimento.

Art. 58.

Congedi agli assistenti-controllori.

Quando le esigenze del servizio lo consentano, agli assistenti-controllori può essere accordato dal Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) su proposta del controllore-capo presso l'officina, un congedo ordinario non maggiore di 20 giorni nel corso di un anno, senza perdita della retribuzione.

Nel caso però in cui il congedo sia limitato ad un periodo non maggiore di cinque giorni, può essere accordato dal controllore-capo.

Art. 59.

Passaggio degli assistenti-controllori e degli scrivani dell'officina alle delegazioni del tesoro.

Gli assistenti-controllori e gli scrivani dell'officina, che ne siano meritevoli, potranno, in caso di vacanza, essere nominati ufficiali di delegazione di ultima classe nelle delegazioni del tesoro, sempre che non vi siano alunni da promuovere, e salva l'applicazione dell'art. 35 del R. decreto 17 novembre 1904, n. 693.

Gli assistenti-controllori e gli scrivani, che fossero nominati ufficiali d'ordine nelle delegazioni del tesoro, conserveranno come assegno *ad personam* l'eventuale differenza fra lo stipendio da essi goduto all'atto della nomina e quello annesso alla nuova carica.

Art. 60.

Le promozioni di classe degli assistenti controllori hanno luogo con gli stessi criteri e con le norme stabilite nell'art. 29 del presente regolamento. Sulle abbreviazioni dei termini per le promozioni, si pronuncia la stessa Commissione di cui all'ultimo comma del detto art. 29.

Art. 61.

Punizioni degli assistenti controllori.

Le punizioni degli assistenti controllori sono:

1° la censura;

2° la sospensione dallo stipendio da un giorno a tre mesi;

3° il licenziamento.

La censura è inflitta dal controllore capo; la sospensione dallo stipendio e il licenziamento sono inflitte dal direttore generale del tesoro, su proposta del controllore capo, ed in seguito a parere della Commissione centrale istituita ai termini dell'ultimo comma dell'art. 29 del presente regolamento.

In tutto quanto siano applicabili, valgono, per le punizioni degli assistenti-controllori, le disposizioni determinate per gli impiegati civili dagli articoli 50, 51, 52, 55 e 56 del testo unico di leggi approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 62.

Licenziamento degli assistenti-controllori.

Il licenziamento degli assistenti-controllori ha luogo per le seguenti cause:

1° diminuzione di lavoro;
2° incapacità o inabilità permanente al lavoro;
3° assenza non autorizzata;
4° insubordinazione;
5° negligenza abituale;
6° debiti abituali;
7° cattiva condotta;
8° infedeltà;
9° condanna penale per qualunque delitto.

Qualora il licenziato abbia diritto a pensione, il decreto di licenziamento dovrà essere firmato dal ministro del tesoro.

Art. 63.

Le disposizioni dell'art. 38 del presente decreto si applicano anche al personale di cui alla tabella *C.*

Art. 64.

Delle verifiche ordinarie e straordinarie.

Alla fine dell'anno finanziario un ispettore dell'Ispettorato generale del tesoro, o un delegato del Ministero, con l'intervento del controllore capo e rispettivamente del magazziniere centrale e del perito tecnico, procede alla verificazione generale di tutta la carta, tanto in bianco che stampata, esistente nel magazzino centrale e nelle officine, redigendo distinti inventari pei due uffici.

A simile verifica procede nei casi di chiusura di gestione per cambiamento del controllore capo, del magazziniere centrale o del perito tecnico, rispettivamente per le singole gestioni, e con l'intervento del funzionario cessante e di quello assumente

La Direzione generale del tesoro, per mezzo di un suo delegato o di un ispettore dell'Ispettorato generale, fa, ogni qualvolta lo creda opportuno, ispezionare l'officina delle carte-valori, gli annessi uffici di cassa e di economato, il magazzino centrale e le cartiere, nelle quali si fabbrica carta filigranata per carte-valori, allo scopo di verificare l'andamento del servizio contabile, amministrativo e di controllo, e di accertare la regolare tenuta delle scritture, la consistenza, il movimento e la custodia dei fondi di cassa, delle macchine, mobili, attrezzi, utensili, merci e materie prime, nonchè della carta, dei punzoni, delle filigrane e dei rami da stampa, ed in generale, l'osservanza delle disposizioni che regolano i singoli servizi.

Il direttore dell'officina personalmente, od a mezzo di un suo rappresentante, assiste a tutte le verifiche che si eseguiscono nello stabilimento.

Art. 65.

Conti giudiziali.

Il magazziniere centrale ed il perito tecnico rendono alla Corte dei conti, a mezzo del Ministero del tesoro, il conto giudiziale della rispettiva gestione, entro i 3 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, od alla chiusura di gestione per cambiamento del controllore capo o di essi magazziniere centrale e perito tecnico.

Art. 66.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente regolamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Tabella **A**.

Approvata con la legge 30 giugno 1908, n. 304.

Ruolo organico del personale addetto alla Direzione dell'officina, al magazzino ed al controllo delle carte-valori.

GRADO	Numero	Stipendio individuale	Spesa complessiva
Direzione.			
Direttore	1	7,000	7,000
Vice direttore	1	6,000	6,000
Perito tecnico.	1	4,500	4,500
Capi incisori	2	4,000	8,000
	5		25,500
Ufficio amministrativo e contabile.			
Primo segretario amministrativo (1)			
Segretario amministrativo (1)			
Primo ragioniere (1)			
Ragioniere (1)			
Ufficio di gestione e di controllo.			
Controllore capo (2)			
Controllori (2)			
Magazziniere centrale (2)			
Economo (2)			
Cassiere (2)			

(1) Il personale amministrativo e contabile fa parte del ruolo organico del Ministero del tesoro ai termini del R. decreto 10 gennaio 1901, n. 18.

(2) Il personale di gestione e di controllo fa parte del relativo ruolo organico approvato con la legge 30 giugno 1908, n. 304.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Tabella **B**.

R. decreto 8 ottobre 1906, n. 551, e art. 5 del presente regolamento.

Classi e stipendi dei capi officina addetti all'officina delle carte-valori.

Qualità	Classi 1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª
Capi-officina	3,200	2,800	2,600	2,400	2,200	2,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Tabella C.

Art. 5 del presente regolamento.

Classi e stipendi degli assistenti-controllori dell'officina e delle cartiere e degli incisori dell'officina.

Qualità	Classi			
	1ª	2ª	3ª	4ª
Assistenti-controllori	3,000	2,500	2,000	1,500
Incisori	3,000	2,500	2,000	1,500

Il nuovo reparto in classi e stipendi non dà diritto all'immediato aumento, restando fermo che per le promozioni di classe dovranno valere le disposizioni di cui agli articoli 29 e 60.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

Tabella indicante l'importo delle cauzioni dovute dai funzionari dell'officina delle carte-valori.

R. decreto 15 luglio 1900, n. 290, e articoli **15, 16** e **56** del presente regolamento.

Grado	Importo della cauzione
Perito-tecnico	12,000
Magazziniere	12,000
Controllore-capo	8,000
Controllori	4,000
Economo	3,000
Cassiere	3,000
Capi officina	1,000
Assistenti controllori	1,000

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro del tesoro
CARCANO.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636;

Veduto il parere emesso dal Consiglio superiore di sanità nella seduta dell'11 agosto 1909;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ai sali di chinino che il Ministero delle finanze è autorizzato a vendere, giusta l'art. 164 del citato testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 1° agosto 1907, n. 636 è aggiunto l'Etil carbonato di chinina.

I Nostri ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Racconigi, addì 28 ottobre 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — LACAVA.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

AVVISO.

Il giorno 8 dicembre c. a., in Cabanne, in Santo Stefano d'Aveto ed in Rozzoaglio, provincia di Genova, sono stati attivati al servizio pubblico uffici telegrafici, di 3ª classe a Cabanne, e di 2ª negli altri, con orario limitato di giorno.

Il giorno 9, parimente, è stato attivato al servizio pubblico un ufficio telegrafico di 3ª classe, con orario limitato di giorno, a Cà Emo, in provincia di Pavia.

Roma, 9 dicembre 1909.

MINISTERO DEL TESORO

Disposizioni nel personale dipendente:

Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 1° novembre 1909:

Quattrocchi Oreste — Giuliani Giuseppe, applicati di 1ª classe, sono nominati archivisti di 2ª classe, per anzianità congiunta al merito, con l'annuo stipendio di L. 3000, a decorrere dal 1° novembre 1909, e con riserva di anzianità.

Con decreto Ministeriale del 1° novembre 1909:

Maffi Pasquale Abele, applicato, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2500, a decorrere dal 1° novembre 1909.

Con R. decreto del 1° novembre 1909:

Piccioni Tommaso, applicato di classe transitoria, è nominato applicato di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° novembre 1909.

Con R. decreto del 7 novembre 1909:

Vincenzi cav. Palladio — Borga cav. uff. Giovanni — Cirillo cav. dott. Nicola, primi segretari di 1ª classe, sono nominati capi sezione amministrativi di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 5000, a decorrere dal 1° dicembre 1909.

Direzione generale del Debito pubblico

Smarrimento di ricevuta (2ª pubblicazione).

Il sig. Rivoira Giovanni Teresio ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 7069 ordinale, n. 74,033 di protocollo e n. 296,733 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del debito pubblico, in data 2 giugno 1908, in seguito alla presentazione di un certificato d'usufrutto 3.75 0[0 per la rendita di L. 236.25, con decorrenza dal 1° gennaio 1908.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un

mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati al sig. Rivoira Luigi fu Francesco i nuovi titoli provenienti dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 10 dicembre 1909.

Per il direttore generale
GARBAZZI.

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 11 dicembre, in L. 100.58.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

10 dicembre 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto* ...	105.57 97	103.69 97	103.91 38
3 1/2 % *netto*	104.87 50	103.12 50	103.32 48
3 % *lordo*	71.67 50	70.47 50	71.20 71

CONCORSI

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il regolamento generale universitario approvato col R. decreto 21 agosto 1905, n. 638;

Veduto il regolamento approvato col R. decreto 20 agosto 1909, n. 703;

Decreta:

È aperto il concorso per professore straordinario alla cattedra di geografia nella R. Università di Padova.

I concorrenti dovranno far pervenire a questo Ministero la loro domanda in carta bollata da L. 1.20 non più tardi del 10 aprile 1910 e vi dovranno unire:

a) un'esposizione, in carta libera e in cinque copie, della loro operosità scientifica ed eventualmente didattica:

b) un elenco, in carta libera e in sei copie, dei titoli e delle pubblicazioni che presentano;

c) i loro titoli e le loro pubblicazioni; queste ultime possibilmente, in cinque esemplari;

d) il loro certificato di nascita debitamente legalizzato.

Sono ammessi soltanto lavori pubblicati e fra questi dev'esservi almeno una memoria originale concernente la disciplina che è oggetto della cattedra messa a concorso.

Potranno anche essere presentate carte, piante tavole e lavori grafici in genere.

I concorrenti che non appartengono all'insegnamento o all'Amministrazione governativa, devono inoltre presentare il certificato penale di data non anteriore di più di un mese a quella del presente avviso.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito, anche se presentate in tempo utile alle autorità scolastiche locali od agli uffici postali o ferroviari, e non saranno neppure accettate, dopo il giorno stesso, nuove pubblicazioni o parti di esse e qualsiasi altro documento.

Roma, 4 dicembre 1909.

Il ministro
RAVA.

2

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale delle privative.

IL MINISTRO

Vista la legge 14 luglio 1907, n. 514, che approva il ruolo organico del personale delle coltivazioni dei tabacchi;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ed il relativo regolamento generale approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento per il personale degli uffici finanziari approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512:

Visto il regolamento sull'ordinamento e sul personale delle coltivazioni dei tabacchi, approvato con R. decreto 29 marzo 1908 n. 165;

Determina:

Art. 1.

È indetto un esame di concorso pel conferimento di dodici posti di volontario verificatore nelle agenzie delle coltivazioni dei tabacchi.

Art. 2.

Gli esami scritti avranno luogo nei giorni 24 e 25 gennaio 1910 presso le manifatture dei tabacchi di Bologna, Firenze (Sant'Orsola), Lecce, Milano, Napoli (SS. Apostoli), Palermo, Roma, Torino, e l'agenzia di coltivazione dei tabacchi di Sassari.

Le relative domande, stese su carta da bollo da L. 1, dovranno pervenire, debitamente documentate, al Ministero delle finanze, Direzione generale delle privative (Divisione I), non più tardi del 31 dicembre 1909.

Art. 3.

La Commissione centrale esaminatrice per la preparazione dei temi, per lo scrutinio delle prove scritte e per quelli orali, è costituita come segue:

Presidente:

Ferigo comm. ing. Giuseppe, vice direttore generale delle privative.

Commissari:

Fabris comm. dott. Pietro Giuseppe, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze.

Angeloni comm. dott. Leonardo, direttore capo dell'Ufficio centrale tecnico per le coltivazioni dei tabacchi.

Sparano cav. dott. Nicola, ispettore tecnico nelle coltivazioni dei tabacchi.

Bertonelni Edoardo, ispettore delle privative.

Segretario:

Giudice dott. Emanuele, segretario nel Ministero delle finanze.
Roma, addì 23 novembre 1909.

Il ministro
LACAVA.

Norme regolatrici dell'esame di concorso ai posti di volontario verificatore nelle agenzie di coltivazione dei tabacchi e condizioni di carriera.

1.

(Art. 9 e 65 del regolamento per il personale delle coltivazioni approvato con R. decreto 29 marzo 1908, n. 165, e 9 del regolamento per il personale degli Uffici finanziari approvato con R. decreto 29 agosto 1897, n. 512).

Requisiti necessari per poter prendere parte al concorso.

I posti di volontario verificatore sono conferiti in seguito ad esame di concorso e distribuiti per due terzi fra coloro che provino:

a) di essere cittadini italiani;

b) di avere una età non minore di 18, nè maggiore di 25 anni compiuti;

c) di essere forniti di licenza di scuole pratiche o speciali di agricoltura;

d) di non essere incorsi in condanne penali;

e) di avere buona condotta;

f) di essere di sana e robusta costituzione fisica, con la produzione di un certifidato rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale, o, in difetto, e per giustificate circostanze, da un medico condotto comunale;

e per un terzo fra coloro che, tra il personale operaio di sorveglianza iscritto nei ruoli degli stabili degli Uffici delle coltivazioni, siano per operosità, diligenza ed ottima condotta, dichiarati meritevoli di ammissione all'esame medesimo, dalla Commissione permanente istituita in ogni ufficio delle coltivazioni e composta dal direttore che la presiede e dagli impiegati che esercitano le funzioni di capo tecnico, di Commissario amministrativo e di capo riparto.

Sarà ammesso alle prove del concorso soltanto chi venga riconosciuto, mediante visita medico-fiscale, idoneo al servizio di campagna per robustezza e specialmente per mancanza di imperfezioni nella vista e nell'udito.

Il possesso delle richieste condizioni, deve aversi nel periodo che intercede tra la data del presente decreto e quella fissata per la presentazione delle domande.

I certificati occorrenti per comprovare le condizioni, di cui alle lettere *d*), *e*) e *f*), dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data del presente decreto.

2.

(Art. 9 del regolamento per il personale delle coltivazioni e tabella II annessa al regolamento).

Programma dell'esame.

Gli esperimenti consteranno di due prove scritte sulle seguenti materie:

1° componimento in lingua italiana;

2° aritmetica elementare, compresa la regola del tre composta;

3° elementi di geometria piana e misurazione delle superficie e dei volumi;

4° formazione di un prospetto statistico;

5° nozioni elementari di fisica e di botanica;

6° saggio di calligrafia (potranno servire a tal uopo gli elaborati relativi alle altre parti del programma);

e delle prove orali.

3.

Norme relative alle domande.

Gli aspiranti, nella rispettiva domanda, scritta e firmata di loro pugno su carta da bollo da lira 1, e corredata dei documenti necessari a comprovare il possesso delle condizioni di cui al precedente paragrafo 1, dovranno indicare il preciso loro indirizzo e la sede prescelta per le prove scritte.

Gli aspiranti appartenenti al personale operaio di sorveglianza produrranno la domanda nel prefisso termine, ai rispettivi capi di ufficio, i quali ne faranno immediata trasmissione al Ministero, corredandola di copia autentica della deliberazione presa dalla Commissione permanente istituita dall'articolo 65 del regolamento sull'ordinamento e sul personale delle coltivazioni sopra citato, ai sensi del disposto della lettera *c*) dell'articolo medesimo.

Ricevute le domande, il Ministero dispone per ogni candidato la visita medico-fiscale di cui al precedente paragrafo 1.

4.

Esame delle domande e prescrizioni per i candidati ammessi all'esame.

La Direzione generale delle privative prende in esame le domande degli aspiranti, i documenti relativi e sulla base dei risultati della visita medico-fiscale, esclude quelli che non abbiano i requisiti necessari per essere ammessi.

Prima del giorno fissato per gli esami, ciascun concorrente sarà avvertito dell'esito della domanda a mezzo del rispettivo capo d'ufficio, se trattasi del personale operaio di sorveglianza.

I concorrenti ammessi all'esame, non appartenenti al predetto personale di sorveglianza, dovranno presentarsi alle prove scritte muniti di un certificato contenente la propria firma autenticata dal sindaco del luogo di residenza o da un notaio; mentre per i candidati appartenenti al personale operaio di sorveglianza basterà la presentazione della lettera del Ministero, munita a tergo della loro firma, autenticata dai rispettivi capi di ufficio.

5.

(Art. 13 del regolamento per il personale degli uffici finanziari).

Preparazione ed invio dei temi.

La Commissione centrale esaminatrice determina in precedenza su quale materia o gruppo di materie verseranno le due prove scritte.

Stabilita la materia od il gruppo di materie su cui dovranno versare le prove, la Commissione, discute e formula tre distinti temi per ciascuna prova, il Ministero sceglierà fra i temi proposti; ed i temi scelti saranno con le dovute cautele trasmessi ai presidenti delle Commissioni di vigilanza alle prove scritte, in due pieghi, con la indicazione dell'esame e del giorno per cui ciascuno di essi deve servire.

I detti pieghi saranno aperti soltanto all'ora dei singoli esami, alla presenza di tutta la Commissione di vigilanza e degli aspiranti.

6.

(Art. 11 del regolamento per il personale degli uffici finanziari).

Commissione di vigilanza alle prove scritte.

Le Commissioni di vigilanza di cui al precedente paragrafo n. 5 saranno composte dei rispettivi capi d'ufficio, e di due impiegati da loro scelti fra quelli che ne dipendono. Altro impiegato scelto parimente dai detti capi di ufficio disimpegnerà le funzioni di segretario.

7.

(Art. 14 del regolamento per il personale degli uffici finanziari e 5 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756).

Norme per lo svolgimento delle prove scritte.

Nel termine di otto ore dalla lettura del tema devono essere presentati dai concorrenti tutti i lavori anche se non fossero ultimati. In tal caso potranno consegnare le minute.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di parlare tra loro o di scambiarsi qualsiasi comunicazione scritta, o di met-

tersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gl'incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, nè libri, nè pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti su carta portante il timbro di ufficio o la firma di un membro della Commissione esaminatrice, o del Comitato di vigilanza.

Possono soltanto consultare, nei testi che la Commissione porrà a loro disposizione, le leggi e i decreti inseriti nella raccolta ufficiale, ed eventualmente i dizionari ed altre pubblicazioni che la Commissione stabilisce con speciale deliberazione, salvo che ciò sia vietato dai programmi di esame.

Il concorrente che contravviene a questa disposizione è escluso dall'esame.

La Commissione esaminatrice, e il Comitato di vigilanza, deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse, ed ha facoltà di dare i provvedimenti necessari.

8.

(Art. 7 del regolamento 24 novembre 1908, n. 756).

Sorveglianza.

Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia scritto il proprio cognome, nome e paternità, dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna al commissario presente o al più anziano dei membri presenti del Comitato di vigilanza.

Il commissario vi appone la propria firma con l'indicazione del mese, giorno ed ora della consegna.

Al termine di ogni giorno, tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad uno almeno degli altri membri della Commissione esaminatrice o dal Comitato di vigilanza e dal segretario.

I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti, materia per materia.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti sono stati esaminati e giudicati.

9.

(Art. 9 del regolamento del personale per le coltivazioni, art. 18, 19 e 20 del personale per gli uffici finanziari).

Scrutinio delle prove scritte e prova orale. Dichiarazione dei vincitori al concorso.

Le prove orali saranno fatte presso il Ministero delle finanze, in giorno da stabilirsi dalla Commissione centrale esaminatrice.

Ciascun membro della Commissione centrale nello scrutinio degli esami scritti e nel giudizio sugli orali disporrà di 10 punti per ogni aspirante.

Saranno chiamati alle prove orali soltanto i candidati che abbiano ottenuto non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte; conseguiranno l'approvazione i candidati che abbiano riportati non meno di 6 decimi dei punti, tanto in ciascuna prova scritta quanto in ciascuna delle prove orali.

La Commissione centrale terrà conto dello scrutinio degli esami scritti e dei risultati degli esami orali in appositi processi verbali ed in un processo verbale definitivo riassumerà il risultato dei due esami e stabilirà la media generale ottenuta da ciascun candidato.

In base alle risultanze dei detti processi verbali il Ministero (con decreto da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno), dichiarerà quali siano i vincitori del concorso e quale l'ordine rispettivo di precedenza, tenuto conto della proporzione di 2|3 ed 1|3 indicata al 1° paragrafo.

10.

(Art. 10 del regolamento per il personale delle coltivazioni).

Conferimento dei posti rimasti vacanti.

Nel caso in cui rimanessero scoperti posti assegnati rispettivamente agli estranei ed al personale operaio di sorveglianza, i posti ancora disponibili potranno essere conferiti, a seconda dei casi, ai candidati dell'una o dell'altra categoria dichiarati idonei all'esame di concorso.

11.

(Art. 11 e 75 del regolamento per il personale delle coltivazioni).

Tirocinio e indennità giornaliera.

I vincitori del concorso vengono nominati volontari verificatori per decreto Ministeriale e debbono compiere un tirocinio della durata non minore di mesi 12 presso l'Istituto sperimentale di Scafati, istituito con decreto Reale 17 marzo 1895, n. 110, o gli uffici di coltivazione che l'Amministrazione sia per designare.

Debbono recarsi a proprie spese presso detto Istituto o presso altra residenza che fosse loro assegnata per l'inizio del prescritto tirocinio, durante il quale percepiranno una indennità giornaliera di lire 3.

12.

(Articoli 5, 12, 17, 19, 20 e 21 del regolamento per il personale delle coltivazioni e tabella *B* annessa alla legge 14 luglio 1907, numero 514).

Carriera aperta ai volontari verificatori.

I volontari verificatori appartengono al personale di vigilanza delle coltivazioni, il quale comprende i capi riparto, gli aiutanti tecnici, i capi verificatori ed i predetti volontari verificatori.

Il passaggio da volontario verificatore a capo verificatore si effettua in seguito ad esame di idoneità; ad esso è ammesso chi abbia compiuto il tirocinio di cui al paragrafo precedente, che, durante il tirocinio medesimo, abbia dato prova di attitudine alla carriera intrapresa, riportato almeno 8|10 dei punti di condotta, operosità e diligenza, e sia infine dalla Commissione permanente indicata al paragrafo 1, riconosciuto abile in modo assoluto nella contazione delle piante e delle foglie sulle coltivazioni.

Il volontario che non sia ritenuto meritevole dell'ammissione all'esame per mancanza dei sopraddetti requisiti, viene immediatamente cancellato dal ruolo con decreto ministeriale; se proveniente da personale operaio di sorveglianza viene restituito, colla mercede di cui fruiva, al posto che occupava negli uffici delle coltivazioni prima della nomina a volontario verificatore, senza diritto alla ammissione ai succesivi concorsi.

Il volontario che non abbia riportato l'approvazione all'esame di cui sopra, può essere ammesso a quello successivo. Qualora fallisca anche nella seconda prova, è licenziato senz'altro con decreto Ministeriale; se proveniente dal personale operaio di sorveglianza viene restituito, colla mercede di cui fruiva, al posto che occupava negli uffici delle coltivazioni prima della nomina a volontario verificatore, senza diritto all'ammissione ai successivi concorsi.

La nomina a capo verificatore di ultima classe, viene fatta con decreto Reale, secondo la graduatoria che sarà per risultare dalla somma dei punti riportati nei due esami di volontario verificatore e di capo verificatore.

Le condizioni di carriera sono le seguenti:

Capi verificatori di 3ª classe, L. 1500.
Id. 2ª id., L. 2000.
Id. 1ª id., L. 2500.
Aiutanti tecnici di 3ª id. (1), L. 2200.
Id. di 2ª id. (1), L. 2500.
Id. di 1ª id. (1), L. 2800.

(1) Ai posti suindicati accedono i capi verificatori di 3ª e di 2ª classe mediante esame di idoneità.

Capi reparto di 2ª classe, L. 3000.
Id. di 1ª id, L. 3500.]

A scelta del Ministero, e su parere conforme del Consiglio tecnico dei tabacchi, possono essere nominati, per merito speciale, capi tecnici di 1ª classe con lo stipendio annuo di L. 4000, i commissari amministrativi di 1ª classe o di capi riparto di 1ª classe.

Tali nomine però non possono, in verun caso, essere più numerose di quelle sufficienti a far sì che in qualunque momento il ruolo dei capi tecnici di 1ª classe e dei direttori sia per 4[5 composto da individui provenienti dal personale tecnico, e per 1[5 dal personale amministrativo e di vigilanza insieme.

I direttori delle coltivazioni sono scelti per merito fra i capi tecnici a qualunque classe appartengano.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

In Inghilterra la campagna iniziata dai liberali contro la Camera dei lordi, trasformatasi, in seguito al rigetto del bilancio, in campagna elettorale, va assumendo ogni giorno più vaste proporzioni ed è condotta con grande accanimento. Dovunque si tengono adunanze, attaccando vivamente i lordi. Anche i ministri partecipano con grande fervore alla campagna. Il ministro del commercio Winston Churchill ha intrapreso l'annunciato giro di propaganda nel Lancashire, che durerà dieci giorni, e si propone di tenere ogni giorno uno e anche più discorsi. Il tema prescelto da Churchill, ed anche dagli altri ministri, che sarà pure la parola d'ordine nelle elezioni generali, è il seguente: Lotta contra il privilegio della Camera alta. I liberali non assumeranno nuovamente il Governo se non sarà abolito il diritto di *veto* dei lordi contro le deliberazioni dei Comuni.

L'agitazione, vivissima, sarà sospesa durante la settimana di Natale, ma sarà poi ripresa con rinnovato ardore.

Lo stesso capo del Governo Asquith è già sceso in campo ed ha tenuto l'altra sera, all'*Albert Hall*, innanzi parecchie migliaia di ascoltatori, un importante discorso che venne entusiasticamente applaudito. Come i lettori riconosceranno, leggendo il sunto del discorso che pubblichiamo più oltre nei dispacci, esso è un vero programma di governo liberale.

***

La crisi parlamentare in Austria non accenna a terminare e tanto i tedeschi, quanto gli slavi non recedono dalle loro pretese. Un dispaccio da Vienna al *Piccolo* di Trieste, dice:

A nome dei partiti tedeschi i deputati Pergelt e Pacher si recarono dal presidente dei ministri per informarlo dello svolgimento della conferenza dei tedeschi con l'Unione slava e per informarsi delle intenzioni del Governo circa l'ulteriore andamento della sessione, nonchè dell'atteggiamento che il Governo intende assumere di fronte alle pretese dell'Unione slava circa il rimpasto del Gabinetto.

Il presidente dei ministri, barone Bienerth, comunicò loro di desiderare, oltre all'approvazione dell'esercizio provvisorio, anche l'urgente disbrigo della legge di autorizzazione politico-commerciale, essendo in sommo grado desiderabile il disbrigo del trattato di commercio con la Rumenia ancora entro l'anno corrente. Quindi il barone Bienerth informò i due deputati delle sue intenzioni circa eventuali cambiamenti di Gabinetto.

I deputati presero atto di queste comunicazioni e le riferiranno al Comitato esecutivo tedesco.

Intanto urge che venga votato l'esercizio provvisorio per il nuovo anno. Si spera che oggi possa essere approvato, in prima lettura, ed iniziare la discussione della seconda lettura il giorno 15 corrente, sempre che, però, l'unione slava abbia deciso di permetterla.

In proposito la *Ostdeutsche Rundschau* assicura che qualora la Camera non riuscisse a sbrigare l'esercizio provvisorio il Governo non la scioglierebbe, perchè nelle elezioni non farebbero che guadagnare i radicali di parte slava. Il Governo la aggiornerebbe semplicemente per un lungo periodo di tempo, ed attuerebbe intanto tutti quei provvedimenti che sarebbero richiesti nell'interesse dello Stato; presumibilmente attuerebbe anche le riforme finanziarie.

***

La stampa continua ad occuparsi ed a commentare la possibilità di una Confederazione balcanica.

Il giornale *Soun und Montag Zeitung* scrive:

Nei Balcani c'è qualche cosa in preparazione; lo si capisce non solo dai viaggi di Re Ferdinando in Serbia, ma anche dalla strana irrequietezza del giornalismo slavo. Si dice che si stia formando una Confederazione balcanica. La sua riuscita incontra però ostacoli nell'atteggiamento della Turchia, senza della quale non ci può essere Confederazione balcanica. Ma la Turchia vuole avere nella lega una parte preponderante, mentre la Bulgaria si oppone a questo desiderio della Turchia. Occorre sperare che la Turchia preferirà quindi come più vantaggiosa un'intesa coll'Austria all'intuori della Confederazione balcanica.

Questa speranza del giornale viennese è sostenuta dal giornale turco il *Sabah*, il quale smentisce la voce che la Turchia sarebbe stata invitata a far parte della lega balcanica, ed afferma che, ove anche la Turchia ricevesse un invito di questo genere, vi risponderebbe negativamente senza esitazioni, giacchè non riconosce la necessità d'una tale alleanza. La Turchia non può partecipare ad una lega balcanica che dopo di aver stipulato alleanze con gli altri paesi.

Non pare però che tutti i turchi la pensino in egual modo, ed in argomento un dispaccio da Belgrado al *Daily Telegraph* dice:

Il Comitato dei Giovani turchi di Salonicco pare profondamente discorde sulla questione delle relazioni della Turchia con i paesi vicini. Un forte gruppo vorrebbe una più cordiale intimità coi popoli balcanici e perfino un'alleanza con la Serbia e la Bulgaria.

Un altro gruppo invece è contrario a questa attitudine ritenendo che per ragioni di dignità non convenga alla Turchia di contrarre alleanza con i suoi ex-vassalli; esso raccomanda piuttosto una alleanza fra la Turchia e l'Austria-Ungheria.

Nelle ultime assemblee del Comitato si ebbero vivaci discussioni sull'argomento; però non si è giunti a una decisione.

***

I giornali di Parigi pubblicano il sunto della Nota delle potenze protettrici dell'isola di Creta alla Turchia. Esso è il seguente:

Le potenze protettrici non sono d'avviso che il momento sia opportuno per un negoziato diplomatico inteso a stabilire il regime definitivo dell'isola.

Le circostanze non sono mutate dal giorno in cui ebbe luogo il ritiro delle truppe internazionali; se si produssero infrazioni allo *statu quo*, esse vennero represse subito; se se ne producessero di più gravi, le potenze provvederebbero, mantenendo lo stesso modo di vedere che era esposto nelle loro Note dello scorso luglio circa ai diritti supremi di S. M. il Sultano. Nelle condizioni attuali un negoziato sulla questione cretese potrebbe eccitare l'opinione pubblica nell'Impero Ottomano ed altrove e fare sorgere complicazioni pericolose.

Secondo un dispaccio da Costantinopoli, 10, all'*Echo de Paris* la questione cretese verrebbe risolta mediante un accordo diretto turco-greco. Ahmed Riza, presidente della Camera turca, ha dichiarato ai deputati greci che egli ha intenzione di recarsi ad Atene con una delegazione di deputati greci e turchi della Camera ottomana per concludere un'alleanza di cui porterebbe seco il trattato.

Un telegramma da Atene, 10, assicura che la notizia ha provocato in quella città un vivo e simpatico interesse.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. il Re, ieri, alle 12, accompagnato dai suoi aiutanti di campo, si recò in automobile a Castelporziano.

Alle 15, il Sovrano faceva ritorno al Quirinale.

In Campidoglio. — Il Consiglio comunale di Roma si è riunito in seduta pubblica, iersera, sotto la presidenza dell'assessore Tonelli.

Svoltesi due interrogazioni venne approvata senza discussione la proposta: Modificazioni all'art. 4 del regolamento speciale per la nettezza urbana.

Sulla proposta: « Aumento della tassa mensile per la scuola professionale Margherita di Savoia e imposizione di una nuova tassa di licenza » la discussione fu lunga e vivace. Per appello nominale venne approvata con 28 voti contro 15 la proposta della Giunta, a cominciare dall'anno 1910-911.

La seduta venne tolta alle 24.

Ad uno studioso italiano. — La Società Reale di Londra, coi fondi raccolti in occasione di una sottoscrizione in onore dell'illustre e compianto fisico inglese Joule, ha stabilito una borsa di studio, di carattere internazionale, destinata a promuovere ricerche di fisica per turno nei diversi Stati.

Tale borsa di studio dura due anni e comporta un assegno di cinquanta sterline annue. Il turno è toccato oggi all'Italia, e la Società Reale di Londra ha invitato la R. Accademia dei Lincei a voler designare un giovane scienziato cui la predetta borsa venga conferita.

L'Accademia dei Lincei, nella sua adunanza del 5 dicembre corrente, su proposta del presidente senatore Blaserna e dei soci senatori Righi, Volterra, prof. Naccari, Pacinotti e Roiti, ha deciso con voto unanime di proporre per la borsa Joule il prof. Alessandro Amerio, già dell'Istituto tecnico di Messina, ed ora all'Istituto di Padova, perchè possa proseguire e condurre a termine nei prossimi due anni le ricerche da lui iniziate sullo spettro e sulla temperatura della fotosfera solare, ricerche che egli aveva già incominciate con un soggiorno di due mesi durante l'estate scorsa agli Osservatori Angelo Mosso del Collo d'Olen (3000 metri) e Regina Margherita sulla punta Gnifetti del Monte Rosa (4600 metri).

Le Avvocature erariali. — È stata pubblicata la relazione sulle Avvocature erariali per l'anno 1908, presentata dall'avvocato generale erariale, senatore Adriano De Cupis, a S. E. il ministro del tesoro. È un lavoro interessantissimo per la sua intrinseca importanza e per la ricchezza delle notizie che fornisce a quanti seguono lo sviluppo progressivo degli organi dello Stato.

Nel 1908 si sono trattate 9502 cause: 5570 a difesa diretta delle RR. Avvocature e 3932 a mezzo dei delegati erariali; 7527 cause furono nell'interesse dell'erario, 1535 del Fondo culto, 230 degli Economati dei benefici vacanti, 210 delle ferrovie dello Stato.

Le cause vinte sulle perdute danno una media del 75 1/2 0/0; 79 0/0 di vittoria a difesa diretta, 72 0/0 a mezzo degli avvocati delegati. Notevole è altresì che il lavoro contenzioso è in aumento presso le più importanti sedi, come quella di Roma, mentre è in lieve diminuzione il consultivo, che ascende a 52,302 pareri.

La relazione costituisce anche un contributo prezioso agli studi di diritto pubblico, giacchè vi si discutono dottamente delicate questioni sui limiti della competenza e sul sistema delle giurisdizioni, sulla responsabilità civile dello Stato, sulla carriera degli impiegati ed in materia di opere pubbliche, acque, asse ecclesiastico e via via. Ciascuna causa più importante è esposta nei suoi principali riflessi di fatto e di diritto, ed un assai accurato massimario delle sentenze pronunziate dalla Cassazione di Roma, in materia erariale, chiude questa pregevole relazione nella quale si esprime la piena fiducia che le Avvocature possano bastare a qualunque più alta questione da cui lo Stato venga minacciato.

Per chi viaggia. — Sotto gli auspici dell' « Associazione nazionale italiana movimento forestieri » e della « Pro Torino » è stata recentemente pubblicata una Guida illustrata per i viaggiatori delle ferrovie.

L'opuscolo dalla elegante copertina, ricco di indicazioni d'orario, di tavole graficamente segnanti le linee e le combinazioni dei biglietti di percorso, di eleganti artistiche fotoincisioni riproducenti panorami, monumenti, ecc. delle principali città italiane e di note illustrative, costituisce una pubblicazione preziosa per quanti viaggiano sulle ferrovie nazionali.

Gran numero di copie della *Guida* vennero distribuite nei treni delle ferrovie dello Stato, con grande vantaggio dei viaggiatori. Una ben scelta ed utile pubblicità completa la indovinata pubblicazione della benemerita ditta editrice romana Staderini-Belin e C.

Movimento commerciale. — Il 9 corrente, a Genova, furono caricati 1259 carri, di cui 470 di carbone pel commercio e 70 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 511, di cui 128 di carbone pel commercio e 128 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 411, di cui 278 di carbone pel commercio; e 35 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 278, di cui 53 di carbone pel commercio e 46 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 138, di cui 79 di carbone pel commercio e 39 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Galilei* è giunta ad Ismidt il 9 corrente.

Marina mercantile. — Il *Dandolo* della Società veneziana è partito da Massaua per Aden e Calcutta. Da San Vincenzo ha proseguito per il Plata il *Regina Elena* della N. G. I.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

LONDRA, 10. — Il corrispondente della *Morning Post* a Washington afferma che il dipartimento di Stato annuncierà prossimamente la soppressione della Legazione degli Stati Uniti a Panama ed affiderà la cura delle relazioni diplomatiche degli Stati Uniti col Panama al governatore civile della zona del canale, ciò che sarebbe il primo passo verso il protettorato sul Panama se non addirittura verso l'annessione della Repubblica del Panama da parte degli Stati Uniti.

COSTANTINOPOLI, 10. — Il Consiglio dei ministri ha deciso di non sottoporre la convenzione Lynch alla Camera.

Si ritiene probabile che domani, sabato, possa verificarsi una crisi ministeriale.

FRANCOFORTE, 10. — Secondo un dispaccio da Cristiania alla *Frankfürter Zeitung*, il Comitato dello Sthorting per il premio della pace ha deciso, alla fine della seduta, di assegnare il premio stesso al senatore francese d'Estournelle de Constant.

PARIGI, 10. — *Camera dei deputati.* — (*Seduta antimeridiana*). — Si continua la discussione della convenzione relativa al riscatto della rete ferroviaria dell'ovest.

Giorgio Berry, progressista, trova che la convenzione è troppo vantaggiosa per gli azionisti.

Beauregard, pure progressista, approva la convenzione, ma persiste nel credere che il riscatto sia stato un errore.

Regnier, relatore, dimostra che la convenzione è in realtà molto favorevole allo Stato. Il prezzo del riscatto fissato dalla convenzione è inferiore di 400,000,000 almeno alla cifra che poteva pretendere la Compagnia appoggiandosi sulle precedenti convenzioni.

Il seguito della discussione è rinviato al pomeriggio.

ATENE, 10. — Il generale Papparigopoulos, capo della casa militare del Re, è morto.

Gli saranno fatti funerali solenni. Il Re ed i principi seguiranno a piedi il corteo funebre.

CRISTIANIA, 10. — Il Comitato dello *Storthing* per il premio Nöbel ha decretato oggi alle ore 2 che il premio della pace sia diviso quest'anno tra Augusto Beernaert, ex-presidente del Consiglio dei ministri del Belgio, e D'Estournelles de Constant, senatore francese.

VIENNA, 10. — *Camera dei deputati.* — Continua la discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio.

Sustersic dichiara che l'Unione slava rinuncia all'ostruzionismo ed è pronta a cooperare cogli altri partiti per soddisfare alcune necessità dello Stato; dichiara che l'unico ostacolo è il Gabinetto attuale in cui l'Unione slava vede l'incarnazione di un sistema totalmente difettoso di porre come base alla situazione presente un Gabinetto parlamentare.

L'oratore dice che l'Unione slava è favorevole ad un Gabinetto extra-parlamentare che però nella sua composizione deve garantire una imparzialità assoluta di fronte a tutte le nazionalità. Ad un Ministero siffatto, dice l'oratore, l'Unione slava voterà tutto ciò che sarà necessario allo Stato. La formazione di un tale Gabinetto creerebbe la condizione favorevole per raggiungere il compromesso tra i blocchi tedesco e slavo. L'Unione slava è disposta ad entrare in tali trattative, volendo l'esistenza del Parlamento ed essendo contraria al regime assolutista. Al Governo attuale l'Unione slava nulla voterà. (Applausi).

Anche i capi degli altri grandi partiti parlano a favore di una tregua fra le nazionalità nell'interesse del mantenimento del parlamentarismo.

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

BELGRADO, 10. — *Scupstina.* — Il ministro Prodanovic, rispondendo alla interpellanza del giovane radicale Colice dichiara che i reclami dei commercianti di bestiame italiani contro la ditta Volpati erano giustificati e che, anche secondo un rapporto del console generale di Serbia a Salonicco, le navi da trasporto che la ditta Volpati aveva a sua disposizione facevano effettivamente un servizio irregolare.

Il contratto con questa ditta sarà sciolto se sarà necessario.

Parecchi deputati prendono quindi la parola e ringraziano i commercianti italiani benemeriti dell'esportazione in Italia di bestiame vivo serbo.

BELGRADO, 10. — In seguito all'attitudine della Commissione finanziaria della Scupstina che ha rifiutato di votare sette milioni per la costruzione delle nuove caserme necessarie in seguito al progettato aumento del numero dei reggimenti, il ministro della guerra ha rassegnato le sue dimissioni.

STOCCOLMA, 10. — Oggi, anniversario della morte del donatore Alfredo Nöbel, ha avuto luogo nel pomeriggio col solito cerimoniale la distribuzione dei premi Nöbel, che ammontano quest'anno a 193,360 lire ciascuno.

I cinque premiati, che erano tutti presenti, hanno ricevuto dalle mani del Re Gustavo il premio ed il diploma ed una medaglia d'oro tra grandi applausi dei presenti.

I premiati sono: per la fisica, Guglielmo Marconi e Ferdinando Braun, di Strasburgo; per la chimica, Guglielmo Ostwald, di Lipsia; per la medicina, Teodoro Kocher, di Berna; e per la letteratura, la scrittrice svedese signora Selma Lagerloff.

Questa sera avrà luogo un grande pranzo in onore dei premiati offerto dalla direzione dell'istituzione dei premi Nöbel, sotto la presidenza del principe ereditario di Svezia.

Domani il Re darà un pranzo a palazzo reale.

BERLINO, 10. — *Reichstag.* — Il cancelliere dell'Impero Bethmann Holweg prende la parola per fare dichiarazioni di politica estera.

L'oratore dice:

Non mi sembra necessario diffondermi sopra una situazione così saldamente stabilita come le relazioni che abbiamo coll'Austria-Ungheria.

Il discorso del trono ha già definito lo scopo generale della politica estera tedesca.

Circa la Convenzione colla Francia nel Marocco, il discorso del Trono già lo mise in rilievo. Dopo la conclusione di tale Convenzione vi fu un costante scambio di opinioni tra i Governi tedesco e francese sulla sua applicazione. Mercè la buona volontà di cui si dette prova da una parte e dall'altra, si potrà stabilire un accordo su importanti punti.

Considerando i risultati finora ottenuti, posso esprimere la fiducia che sulle stesse basi si troverà, anche per le questioni non ancora risolte, una soluzione pratica, rispondente all'importanza degli interessi economici tedeschi in causa.

Parlando delle relazioni ufficiali anglo-tedesche, il cancelliere dice che gli uomini di Stato inglesi, specialmente il primo ministro, affermarono che era stretto dovere di una diplomazia veramente politica stabilire buone relazioni tra l'Inghilterra e la Germania. All'espressione di questi sentimenti, a questo modo di vedere voglio rispondere, anche qui al Reichstag, con un'espressione simile e lo faccio sinceramente e con piena convinzione.

Ho la certezza che noi ci avvicineremo tanto più presto allo scopo cui aspiriamo da ambe le parti e che nello stesso tempo faremo tanto meglio i veri interessi dei due paesi, quanta maggiore sincerità e lealtà metteremo nel praticare quei sentimenti per trattare e risolvere le questioni interessanti i due paesi.

Il cancelliere dell'Impero prosegue: Di fronte alla fiducia manifestata nel discorso del Trono per la solidità della Triplice alleanza, fu richiamata l'attenzione sul fatto che, in seguito alla visita dello Czar a Racconigi, si era sollevata in Italia qualche voce poco amichevole per la Triplice.

Questo fenomeno non potè essere ignorato. Tuttavia si deve constatare che ciò avvenne soltanto in seno ad una minoranza e non rappresenta l'espressione vera dei desiderî del popolo italiano. Vero è sempre che io non ho potuto constatare alcun fatto che si presti menomamente alla conclusione che i personaggi responsabili dirigenti la politica italiana stimino diversamente o apprezzino meno di prima il valore che il trattato della Triplice ha per l'Italia. Anzi il ministro Tittoni, dando prova di quello spirito di piena ed intera lealtà da cui le nostre reciproche relazioni sono animate, ci ha fatto comunicazioni sull'incontro di Racconigi. Da queste comunicazioni risulta che nella sua politica balcanica l'Italia non mira ad alcuno scopo che si trovi in disaccordo coi nostri trattati.

Da parte sua il Governo russo ci informò dell'oggetto e del risultato dei colloqui di Racconigi, confermando così le buone relazioni reciproche esistenti tra i due Governi e che si dimostrarono

chiaramente nei colloqui ripetuti fra l'Imperatore e lo Czar, cui l'Imperatore si sente legato da stretta amicizia.

Negli ultimi tempi, continua il cancelliere, come da parecchi anni, si dovette anche tenere conto nelle nostre considerazioni circa i rapporti russo-tedeschi del linguaggio poco amichevole che parte della stampa russa tiene verso la Germania. È incontestabile che vi siano in Russia come in altri paesi alcuni circoli che si assumono l'impegno di attribuire falsamente alla Germania intenzioni di avventure temibili per la pace universale. Il popolo tedesco ne deduce con ragione e con completa unanimità la necessità che la politica estera della Germania, che non ha affatto gli scopi attribuitile, sia diretta dal Governo con la massima calma e costanza e senza alcun nervosismo.

A tale effetto i nostri organi della stampa saranno di grande aiuto se riconoscono alla loro volta la stessa necessità e osservano non soltanto nelle loro repliche alle mene ostili verso la Germania, ma anche nelle loro critiche alla politica degli altri paesi e dei loro uomini di Stato, la stessa misura e la stessa riserva calma e fredda, rispondenti al sentimento della propria forza e al rispetto del vicino. Siffatta collaborazione di opinione pubblica nazionale e di politica ufficiale non può che arrecare vantaggio al paese e favorire nel miglior modo i suoi interessi.

Applausi prolungati salutano la fine del discorso del cancelliere.

Il segretario di Stato per gli affari esteri, Schoen, si occupa minutamente della questione marocchina, enumera i risultati ottenuti colla cooperazione della Francia; parla della valutazione dei danni di Casablanca e accenna ai progressi fatti mediante il prestito verso la liquidazione dei danni stessi, alla compilazione del programma dei lavori pubblici, ai quali è assicurata la partecipazione tedesca, alla creazione di una Banca tedesca, alla preparazione della legge sulle miniere ed ai progressi del commercio e del cabotaggio tedeschi al Marocco.

Schoen termina parlando della libertà di commercio al Congo ed elogiando il programma di riforme del Governo belga.

Parlano quindi vari altri oratori e la seduta è tolta.

PARIGI, 10. — *Senato*. — Si discute l'art. 2° del progetto di legge sulle pensioni operaie.

La Commissione propone di fissare i versamenti degli operai a 6 franchi e quello dei padroni a 9 franchi, e prescrive la capitalizzazione dei versamenti degli operai con un contributo supplementare da parte dello Stato e la costituzione di una pensione vitalizia coi contributi dei padroni e con un aumento accordato dallo Stato.

Monis difende il sistema del Governo che capitalizza i versamenti operai ed i versamenti padronali, fissandoli tutti e due a 9 franchi. Lo Stato conserva a carico suo le pensioni vitalizie.

Viviani, ministro del lavoro, mostra che il sistema del Governo ravvicina l'operaio al padrone e comporta una riscossione dei fondi più facile di quella della Commissione. Il ministro espone quindi i vantaggi della capitalizzazione e domanda al Senato di non rinchiudere la Francia nel sistema della ripartizione (Vivi applausi).

Il seguito della discussione è rinviato a martedì.

La seduta è tolta.

PARIGI, 10. — *Camera dei deputati* — (*Seduta pomeridiana*). — Si vota il progetto che approva la convenzione radiotelegrafica internazionale stabilita nella conferenza di Berlino del 1906.

Si riprende quindi la discussione della convenzione della Compagnia delle ferrovie dell'Ovest.

Barthou dichiara che la convenzione è stata conclusa dopo che erano stati consultati uomini specialmente competenti. Il riscatto non ha avuto alcun motivo finanziario e politico, ma era divenuto inevitabile a causa della disorganizzazione della rete ferroviaria dell'Ovest, ed è stato effettuato nelle condizioni più favorevoli per gli interessi dello Stato.

Jaurès insiste nel chiedere che si aprano nuovi negoziati.

Millerand, ministro dei lavori pubblici, sale alla tribuna.

L'oratore comincia col respingere l'idea di sostituire lo Stato alla Compagnia nei suoi rapporti cogli azionisti. Quindi ricerca quali sono i punti in litigio fra lo Stato e la Compagnia, esamina quelli pei quali la convenzione dà causa vinta allo Stato, e quindi passa ad esaminare quelli per i quali dà torto allo Stato.

Il ministro dichiara che la cifra dei primi sorpasserà di molto la cifra dei secondi, poichè essa è effettivamente di 506 milioni, mentre per gli altri punti in litigio la somma che, secondo la convenzione, sarà devoluta a profitto della Compagnia, non è che di 35 milioni.

Millerand dichiara che il credito dello Stato non è che di 515 milioni, che però, fatte deduzioni, si riduce a 230 milioni che sarebbero esigibili.

Ma voi non potreste riprenderli, dice il ministro, che sugli azionisti, i quali sono tutti piccoli portatori che hanno acquistato le loro azioni soltanto dietro garanzia dello Stato. I socialisti vorrebbero una confisca (Esclamazioni e proteste all'estrema sinistra).

Il rinvio alla Commissione non sarebbe altro che una minaccia indiretta contro i piccoli portatori.

Il ministro Millerand termina invitando la Camera ad approvare la convenzione e pone la questione di fiducia in nome del Governo (Applausi).

Dopo le osservazioni di alcuni altri deputati sale alla tribuna il presidente del Consiglio Briand. Egli dichiara che non si deve fare questione di buona fede e di probità, e che le trattative hanno raggiunto il loro scopo; insiste sul carattere particolare delle azioni delle Compagnie ferroviarie e pone la questione di fiducia.

La mozione per il rinvio della convenzione alla Commissione, respinta dal Governo, è messa ai voti e dà luogo a controprova.

La mozione di rinvio risulta infine respinta con 387 voti contro 93.

I due articoli del progetto vengono poscia approvati per alzata di mano. L'insieme del progetto, messo ai voti, è approvato con 389 voti contro 110.

La seduta è tolta.

LONDRA, 10. — Al *meeting* liberale all'*Albert Hall*, già mezz'ora prima del principio della riunione, la sala era gremitissima. Erano pure presenti tutti i ministri, tranne Haldane e sir. E. Grey che stanno facendo un giro nelle provincie. Al loro arrivo i ministri sono stati oggetto di un'ovazione entusiastica da parte dell'uditorio.

Quando è entrato nella sala il primo ministro, Asquith, le 10,000 persone si sono levate in piedi ed hanno intonato il *For he is a jolly good fellow*.

I ministri Lloyd George e Winston Churchill sono pure stati calorosamente acclamati.

Il primo ministro aveva appena cominciato il suo discorso, quando uno dei presenti, levatosi, ha gridato: «Il voto alle donne!». È stato subito espulso dai commissari.

Asquith ha passato in rivista l'opera compiuta dal Gabinetto liberale; poscia ha mostrato l'opposizione sistematica della Camera dei lordi al compimento di parecchi progetti importanti elaborati dal Governo e particolarmente dei progetti per l'istruzione pubblica e sugli spacci di bevande, ed infine del progetto di finanza. Ma i liberali si sono dati il compito di stabilire su basi indistruttibili il principio del Governo rappresentativo.

Bisogna rendere impossibile una ripetizione dell'attitudine recente della Camera dei lordi.

Tuttavia il Governo non ha l'intenzione di abolire la Camera alta: ciò che esso vuole è di domandare agli elettori il potere di stabilire con atti del Parlamento il riconoscimento esplicito e completo della costituzione, che cioè non è di competenza della Camera dei lordi di intervenire in qualsivoglia modo nelle questioni di finanza (Applausi).

Parlando dell'Irlanda, Asquith ha dichiarato che la soluzione della questione irlandese potrebbe essere ottenuta per mezzo di una po-

litica che, pur tutelando sufficientemente la supremazia del Parlamento imperiale, stabilisse in Irlanda un sistema autonomo completo, per ciò che concerne gli affari puramente irlandesi.

Facendo quindi allusione alla campagna in favore dell'estensione del suffragio elettorale alle donne, il primo ministro ha deplorato l'attitudine della sezione militante della lega femminista ed ha dichiarato che il Governo non ha intenzione di eludere la questione, che è una di quelle su cui la nuova legislatura dovrà esprimere la sua opinione.

Asquith infine ha dichiarato che l'abolizione del veto assoluto che possiede attualmente la Camera dei lordi deve essere accompagnata da una abbreviazione nella durata delle legislature del Parlamento, durata che potrebbe essere ridotta a cinque ed anche a quattro anni, invece di sette anni, come è la durata attuale.

Il discorso di Asquith, che è durato un'ora, è stato salutato da vivissimi applausi.

Dopo il discorso è stata votata la seguente mozione, fra vive acclamazioni:

« Il *meeting* ringrazia il signor Asquith del suo discorso; conferma la sua fiducia incrollabile nell'indirizzo dato al partito e si impegna di dargli il suo appoggio energico per resistere alle usurpazioni della Camera dei lordi sui diritti della Camera rappresentativa e per stabilire una volta per sempre il principio che in tutte le questioni politiche nazionali la volontà del popolo è quella che viene espressa coll'intermediario della Camera dei comuni che deve prevalere ».

Si è alzato quindi il ministro Lloyd George, che ha proposto un voto di ringraziamento per il presidente del *meeting*.

Alla fine del *meeting* si sono rinnovate le scene d'entusiasmo che erano avvenute al principio. Tutti i presenti si sono alzati in piedi ed hanno applaudito calorosamente.

SOFIA, 10. — La Sobranje ha approvato il prestito con la Wiener Bankverein di Vienna.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio romano

10 dicembre 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0° a mare.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì.	754.94.
Umidità relativa a mezzodì.	49.
Vento a mezzodì.	N.
Stato del cielo a mezzodì.	coperto.
Termometro centigrado	massimo 9.8.
	minimo 4 0.
Pioggia	—

10 dicembre 1909.

In Europa: pressione massima di 780 sulla Russia centrale, minima di 752 sull'Irlanda.

In Italia nelle 24 ore: barometro disceso al sud e Sicilia, poco variato sulla Sardegna, salito altrove, fino a 5 mm sull'Emilia e Veneto; temperatura prevalentemente diminuita; pioggie sul medio e basso versante Adriatico, Napoletano, Calabria ed isole; temporali in Sardegna e penisola Salentina; neve sull'Appennino centrale e meridionale; venti forti occidentali in val Padana.

Barometro: massimo a 766 al nord, minimo a 758 sulle Puglie.

Probabilità: venti forti settentrionali al nord e centro, occidentali sulla Sardegna, moderati vari altrove; cielo nuvoloso con pioggie al sud e centro, vario altrove; alto Tirreno ed alto Adriatico mossi od agitati.

N. B. — Alle ore 14 è stato telegrafato ai semafori dell'alto Tirreno ed alto Adriatico di alzare il cono nord.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 10 dicembre 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 8	STATO del mare ore 8	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio	sereno	legg. mosso	12 2	5 2
Genova	1/4 coperto	calmo	12 4	7 3
Spezia	1/4 coperto	calmo	12 6	3 0
Cuneo	1/4 coperto	—	7 4	0 9
Torino	sereno	—	7 7	5 1
Alessandria	sereno	—	12 5	?
Novara	sereno	—	10 0	2 8
Domodossola	sereno	—	9 0	4 1
Pavia	1/4 coperto	—	11 6	— 0 3
Milano	1/2 coperto	—	11 0	3 1
Como	1/4 coperto	—	9 6	3 6
Sondrio	1/4 coperto	—	7 8	— 1 6
Bergamo	3/4 coperto	—	8 0	3 1
Brescia	3/4 coperto	—	6 9	1 7
Cremona	1/4 coperto	—	8 3	1 5
Mantova	sereno	—	7 5	1 2
Verona	1/4 coperto	—	8 3	2 3
Belluno	sereno	—	5 9	— 1 7
Udine	1/4 coperto	—	7 5	2 2
Treviso	1/4 coperto	—	8 6	0 8
Venezia	1/4 coperto	calmo	8 8	3 2
Padova	sereno	—	9 8	2 5
Rovigo	sereno	—	7 3	?
Piacenza	1/4 coperto	—	9 1	0 0
Parma	1/4 coperto	—	8 6	1 1
Reggio Emilia	sereno	—	8 8	2 8
Modena	1/4 coperto	—	8 2	1 9
Ferrara	1/4 coperto	—	7 0	— 0 5
Bologna	1/2 coperto	—	7 3	4 7
Ravenna	coperto	—	9 2	— 1 2
Forlì	3/4 coperto	—	6 8	3 8
Pesaro	coperto	tempestoso	8 9	?
Ancona	coperto	mosso	10 2	4 0
Urbino	coperto	—	3 0	0 4
Macerata	piovoso	—	6 0	0 0
Ascoli Piceno	—	—	—	—
Perugia	coperto	—	4 0	0 5
Camerino	coperto	—	2 6	— 1 2
Lucca	sereno	—	11 3	— 0 1
Pisa	sereno	—	13 0	— 1 3
Livorno	sereno	mosso	10 9	1 0
Firenze	1/2 coperto	—	8 9	1 4
Arezzo	coperto	—	6 1	2 2
Siena	coperto	—	6 3	2 0
Grosseto	3/4 coperto	—	10 5	2 5
Roma	coperto	—	9 7	4 0
Teramo	coperto	—	7 8	2 4
Chieti	piovoso	—	8 4	2 0
Aquila	coperto	—	3 8	— 0 8
Agnone	nevoso	—	4 2	— 1 1
Foggia	piovoso	—	11 7	6 0
Bari	1/4 coperto	calmo	12 4	5 0
Lecce	3/4 coperto	—	12 4	6 5
Caserta	3/4 coperto	—	9 7	4 8
Napoli	coperto	?	11 5	4 3
Benevento	nebbioso	—	13 6	3 0
Avellino	coperto	—	8 6	2 0
Caggiano	1/2 coperto	—	7 0	0 0
Potenza	3/4 coperto	—	6 8	— 0 5
Cosenza	coperto	—	11 0	5 2
Tiriolo	3/4 coperto	—	12 8	4 6
Reggio Calabria	—	—	—	—
Trapani	coperto	calmo	19 0	7 4
Palermo	3/4 coperto	legg. mosso	11 6	4 0
Porto Empedocle	sereno	mosso	12 4	6 3
Caltanissetta	sereno	—	11 0	3 0
Messina	1/4 coperto	calmo	13 0	6 5
Catania	1/4 coperto	legg. mosso	14 4	6 9
Siracusa	1/2 coperto	calmo	15 1	10 8
Cagliari	sereno	mosso	13 0	2 0
Sassari	1/2 coperto	—	8 8	3 0

Direttore: G. B. BALLESIO — Tipografia delle Mantellate. — TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile*.